

CLXXXVIII^a TORNATA**SABATO 12 MAGGIO 1928 - Anno VI****Presidenza del Presidente TITTONI****INDICE**

Congedi	Pag. 10229
Disegni di legge (Discussione di) :	
« Riforma della rappresentanza politica » .	10230
Oratori:	
ALBERTINI	10246
CALLAINI	10230
CICCOTTI	10233
CRISPOLTI	10241
DE VITO, <i>relatore</i>	10248
DI STEFANO	10255
MORTARA	10255
MUSSÓLINI, <i>Capo del Governo</i>	10251
RICCI FEDERICO	10245
RUFFINI	10243
TANARI	10239
(Approvazione di un ordine del giorno) . .	10255
Relazioni (Presentazione di)	10229
Sui lavori del Senato	10260
Oratori:	
PRESIDENTE	10260
Votazione a scrutinio segreto (Risultato di) . .	10259

La seduta è aperta alle ore 15.30.

Sono presenti: il Capo del Governo Primo ministro e ministro degli affari esteri, dell'interno, della guerra, della marina, dell'aeronautica e delle corporazioni, e i ministri delle colonie, della giustizia e affari di culto, delle finanze, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'economia nazionale e delle comunicazioni; ed i sottosegretari di Stato per la Presidenza del Consiglio, per l'interno, per la giustizia e affari di culto, per le finanze,

per la guerra, per la marina, per le comunicazioni.

REBAUDENGO, *segretario*. Dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Bouvier per giorni 3; Camerini per giorni 3; Bianchi Luigi per giorni 30; Chiappelli per giorni 3; Fratellini per giorni 3.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Paulucci di Calboli, Mangiagalli, Scherillo, D'Amelio, Sitta, Valvassori-Peroni, Pagliano, Rolandi-Ricci, a recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

PAULUCCI DI CALBOLI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Provvedimenti per il recupero di piccoli crediti germanici ».

MANGIAGALLI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 gennaio 1928, n. 162, portante modificazioni all'ordinamento della Milizia nazionale forestale e della Azienda forestale demaniale ».

SCHERILLO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Disposizioni sull'istruzione elementare in relazione al Regio decreto 2 gennaio 1927, n. 1, concernente il riordinamento delle circoscrizioni provinciali ».

D'AMELIO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Istituzione di un Ufficio del ruolo presso la Corte di cassazione del Regno ».

SITTA. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1927, n. 2563, concernente proroga dei privilegi fiscali fino al 31 dicembre 1928 agli esattori delle imposte del decennio 1913-1922 ».

VALVASSORI-PERONI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1927, n. 1930, che dà esecuzione all'Accordo relativo a questione attinenti agli articoli 296 e 297 del Trattato di Versaglia, stipulato in Roma tra l'Italia e la Germania il 1° settembre 1927 ».

PAGLIANO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1927, n. 2524, contenente modificazioni alla tassa sulle concessioni governative ».

ROLANDI-RICCI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sui disegni di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1928, n. 854, recante disposizioni sulle sovvenzioni governative per gli impianti idroelettrici;

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 giugno 1927, n. 1436, riflettente l'applicabilità della Convenzione concernente il magazzino frigorifero militare della Marinetta in Genova ».

PRESIDENTE. Dò atto ai senatori Paulucci di Calboli, Mangiagalli, Scherillo, D'Amelio, Sitta, Valvassori-Peroni, Pagliano, Rolandi-Ricci della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Discussione del disegno di legge: « Riforma della rappresentanza politica » (N. 1506).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riforma della rappresentanza politica ».

Prego il senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:
(V. *Stampato N. 1506*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

CALLAINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALLAINI. Desiderando spiegare le ragioni del mio voto, vi prego, onorevoli senatori, di ascoltarmi coll'usata vostra cortesia che supplirà alla deficienza della mia parola.

Fu pensato da alcuno che la logica della dottrina fascista dovesse condurre alla abolizione della seconda Camera e di ogni forma di elezione.

Ma la relazione ministeriale che precede il disegno osserva che, « il fascismo vuol essere un regime di autorità, in cui campeggi un Governo fornito di larghi poteri, ma fondato sulle masse, INTESO, per mezzo di una moltitudine di organizzazioni, a mantenere contatto col popolo, a interpretarne i bisogni, a formarne la coscienza civile e morale, a guidarlo nella sua elevazione spirituale e al suo miglioramento economico ».

È questo il concetto che informa il disegno di legge, il quale coincide con quello che ispirò la prima legge Albertina sulla rappresentanza nazionale del 17 marzo 1848, concetto che il Conte di Cavour, che fu poi uno dei commissari per quella legge, nel suo giornale « Il Risorgimento » del febbraio di quell'anno così spiegava: « Base fondamentale del nuovo edificio rappresentativo dell'8 febbraio 1848 è il legittimo e regolare intervento del paese nel governo dei propri affari per mezzo della rappresentanza nazionale. Il gran problema che una legge elettorale deve risolvere, si è di costituire un'assemblea, che rappresenti quanto più esattamente e sinceramente sia possibile gli interessi, le opinioni, i sentimenti legittimi della nazione; e che perciò sia composto di cittadini atti al difficile incarico e nello stesso tempo dotati di sufficiente scienza e

« moralità, per cooperare utilmente alla confezione delle leggi e al governo del paese. « La Camera deve accogliere nel suo seno buon numero di uomini speciali, atti a trattare le molte e varie materie sottoposte alle sue deliberazioni. Deve annoverare magistrati, giurisperiti, agricoltori, commercianti, industriali, economisti, ingegneri, e varie categorie di persone per una qualche specialità ».

Il presente disegno di legge mira a raggiungere analogo intento, sostituendo, all'azione improvvisa inorganica e tumultuosa degli antichi partiti e gruppi, l'azione ponderata delle organizzazioni sindacali e delle associazioni libere aventi scopi di carattere nazionale, alle prime delle quali, secondo gli articoli 3 e 4, viene affidato l'incarico di proporre ottocento candidati, e alle seconde di proporre altri 200.

Affida poi al Gran Consiglio l'incarico di scegliere, tra quei 1000 candidati, 400 deputati da designarsi al corpo elettorale con facoltà di escluderne seicento, e aggiungerne altri in sostituzione di quelli esclusi, oltre i detti seicento, per formare il numero dei 400 deputati designati.

Dopo la preliminare proposta dei candidati e la consecutiva designazione dei deputati, gli elettori sono chiamati a dare la loro approvazione mediante schede portanti il segno del Fascio Littorio colla formula: « approvate voi la lista dei deputati designati dal Gran Consiglio nazionale del Fascismo? » Il voto si esprime in calce con un sì, od un no.

In caso di rieiezione della lista, le elezioni, secondo l'art. 8, si rinnovano con liste concorrenti, che potranno essere presentate da tutte le organizzazioni e associazioni, che contino almeno cinquemila soci regolarmente iscritti nelle liste elettorali.

Le liste dei candidati non potranno comprendere più di tre quarti dei deputati da eleggere, per consentire la rappresentanza delle minoranze. Ogni lista dovrà essere accompagnata da un contrassegno anche figurato.

Ho prospettato in sintesi la struttura del progetto di legge, per poter rispondere più ordinatamente e succintamente, che mi sarà possibile, ad alcune obiezioni che al progetto si fanno.

Si obietta fra l'altro che i deputati non po-

tranno essere scelti con piena libertà dagli elettori nei collegi elettorali, come prescrive l'articolo 39 dello Statuto.

In questa obiezione è contenuta anche la critica alla formazione del Collegio unico nazionale. Innanzi tutto l'art. 39 non fissa la costituzione dei collegi, dice soltanto che: « la Camera elettiva è composta di deputati scelti dai collegi elettorali conformemente alla legge ».

E il successivo art. 83 dispone che « per l'esecuzione dello Statuto, il Re si riserva di fare le leggi sulla stampa, sulle elezioni, sulla Milizia nazionale, ecc. ».

Infatti quando fu discussa la legge Albertina, fu ventilata l'idea di costituire il collegio sulla base della provincia; ma invece fu prescelto il sistema del Collegio uninominale, dividendo le città in quartieri, e nelle campagne raggruppando vari comuni.

Tale sistema del Collegio uninominale durò finchè divenne plurinominale collo scrutinio di lista, per tornare poi nominale colla soppressione dello scrutinio di lista, e in seguito col suffragio universale, per esser poi, nel 1919, trasformato in collegio interprovinciale, sempre col malaugurato suffragio universale e colla ancor più malaugurata proporzionale.

Sistema che impedì al compianto Sidney Sonnino, con 11 legislature, di trovar posto in qualsiasi lista elettorale.

E la introduzione di questo sistema non sollevò il clamore delle critiche che oggi si fanno al presente progetto. Dopo questo ultimo malefico sistema, colla legge 15 novembre 1923, si giunse al Collegio unico nazionale con circoscrizioni interregionali, rivolto ad assicurare una maggioranza omogenea in rispondenza alle circostanze del momento, per dare al regime fascista un mezzo per legalizzare la propria azione di fronte al paese. Con questa legge furono fatte le elezioni del 6 aprile 1924: anche questa legge però fu modificata colle leggi 22 maggio e 16 giugno 1927, che costituiscono il diritto elettorale vigente.

Ho dato questi cenni per dedurre che l'articolo 39, non ha mai impedito di cambiare le diverse formazioni dei collegi, e questa illustre assemblea non ricusò mai il suo voto a tali modificazioni e ad altre ancora, reclamate da sopraggiunte necessità politiche e sociali.

E se in addietro si ebbero tante e diverse formazioni di collegi, non scorgo la ragione per combattere la formazione del *Collegio unico nazionale*, che in fondo sembra meglio rispondere anche al concetto espresso nell'art. 41 dello Statuto, secondo il quale, « i deputati *rappresentano la nazione in generale e non le provincie* ». Mentre con i vecchi sistemi la maggioranza dei deputati, meno poche eccezioni, mostrava nella generalità di tutelare piuttosto gl'interessi locali, che quelli nazionali.

Si obietta ancora che ogni facoltà di scelta sarebbe esclusa dal fatto che per legge una sola lista possa esser proposta agli elettori.

È proposta, è vero, una sola lista, ma è anche vero, che a formare e ad approvare quella lista gli elettori concorrono in *due modi*, in primo luogo partecipando, attraverso le organizzazioni sindacali e le altre associazioni nazionali, alla scelta cumulativa di 1000 candidati; in secondo luogo partecipando alla votazione definitiva della lista formata dal Gran Consiglio, contrassegnata dal simbolo del Littorio, con *facoltà di approvarla o di respingerla*.

Questa lista unica è sostituita alle *molteplici liste*, che in passato erano formate dagli innumerevoli partiti, conservatori, liberali, democratici, radicali, popolari, socialisti, repubblicani, comunisti, sovente privi di contenuto politico, spesso antinazionali, sovversivi, guidati dai più astuti e intriganti mestatori, i quali promettevano mari e monti e le cose le più strampalate. E colle schede così formate e coll'aiuto del suffragio universale e della proporzionale, le masse erano condotte alle urne, come una specie di gregge elettorale.

Ora, col progetto in esame, la proposta dei candidati viene invece fatta dalle organizzazioni sindacali legalmente riconosciute e, in via sussidiaria, dalle altre associazioni libere permanenti che abbiano scopi di cultura, di educazione, di assistenza, e che, su parere conforme (art. 4) di una Commissione parlamentare di cinque senatori e di cinque deputati, abbiano importanza nazionale.

Soltanto penso che gli articoli 3 e 4 del progetto, non che l'art. 41 del Regio decreto 1^o luglio 1926, a cui questi articoli si riferiscono, contengano disposizioni troppo generiche, che, a parer mio, dovrebbero essere *specifiche, concrete e tali da mostrare* che le

masse, com'è detto anche nella relazione ministeriale, *saranno veramente intese, per conoscere i loro sentimenti e bisogni*, in confronto alle persone proposte per interpretarli.

Riguardo poi alla decisiva funzione del Gran Consiglio, io mi auguro che, secondo il voto dello stesso Gran Consiglio, confermato nella relazione ministeriale, esso venga *al più presto* disciplinato per legge come organo fondamentale e quindi costituzionale dello Stato.

In tale occasione io mi auguro del pari che saranno fissati i *limiti* entro i quali il Gran Consiglio potrà, in linea eccezionale, sostituire nella lista dei deputati *da designare*, persone di chiara fama, che fossero state dimenticate nella lista dei candidati proposti.

E saranno fissati, io spero, anche *i modi* per le ulteriori nomine dei membri del Gran Consiglio, chiamando a farne parte *persone notoriamente competenti, nelle scienze, nelle lettere, nelle arti, nelle armi e nella politica*, da consultarsi ogni volta che il Capo del Governo stimi opportuno sentire il loro parere.

E così cadrà ogni critica sull'asserito distacco del regime fascista da quello retto dallo Statuto.

Spazzati via i nomi degli antichi partiti, è da augurarsi, che il contrasto inevitabile e in fondo salutare delle nuove correnti della opinione pubblica, ricomparisca sopra questioni di più *preciso significato politico, elevandosi alla intuizione dei veri e incalzanti bisogni sociali con una emulazione nel pubblico bene*.

Carità di patria vuole che le migliori energie, non si frazionino, nè si scindano, ma si uniscano e formino una somma di forze concordi, non solo nel momento di una improvvisa e talvolta incompleta e inefficace soluzione, ma nel tempo della meditata preparazione.

Invece di esaurirsi in disquisizioni astratte, e peggio ancora in attriti personali, che sovente pongono in contrasto uomini di pari valore e di eguale volontà, è da sperare ed io ne formo il voto, che menti abili e volenterose e cuori sinceri e disinteressati, si *fondano* nel grande *partito fascista* sul campo dei fatti e per la via larga del bene nazionale.

Onorevoli Colleghi!

Dichiaro che darò il mio voto favorevole alla riforma della rappresentanza politica, per le considerazioni or ora esposte, non solo, ma

anche per la stima altissima, che ripongo nel Capo del Governo, il quale in una SITUAZIONE TERRIFICANTE salvò la Patria che era sull'orlo del precipizio, restaurando l'ordine pubblico, rimettendo nel dovuto rispetto ed onore la gloriosa monarchia dei Savoia, la religione cristiana, faro perenne di luce divina ed umana, avviando tutte le classi e categorie di cittadini verso una bene intesa pace sociale fondata sulla *indispensabile armonia del lavoro col capitale*, e compiendo in meno di sei anni opere numerose *utili alla Nazione*, la quale ha già acquistato nel mondo una risonanza di alta dignità ed un prestigio in precedenza mai avuto.

Ho detto SITUAZIONE TERRIFICANTE. E perchè non si dica esser tale giudizio esagerato, io mi appello oltre che alla vostra memoria di quel tempo, anche al giudizio di un uomo non sospetto, al già capo del partito socialista italiano, ex on. Filippo Turati. Il quale nel suo discorso del giugno 1920 alla Camera dei deputati in sedè di comunicazioni del Governo (era presidente del Consiglio l'on. Giolitti), fra l'altro diceva:

« È tornato dunque l'on. Giolitti, il cui ritorno a quei banchi sembra l'epilogo solenne di un *vasto dramma*, non soltanto suo personale, ma nazionale, storico. È tornato dunque l'on. Giolitti preconizzato da Francesco Crispi, l'ultimo ministro della monarchia... oggi ultima risorsa, ultima carta su cui la borghesia italiana possa puntare, come ultima salvezza. Lo sarà veramente? È ciò che vedremo nella prova. Ma dopo di lui molti vedono il buio, il *nulla*, l'*abisso*. Questo dopo è TERRIFICANTE!

« E più s'invoca il potere *forte*, il Governo innovatore, e più i vostri Governi appaiono *imbelli*, *impotenti* PERSINO A CONTENERE LE RIBELLIONI DEI LORO DIPENDENTI ».

E continuando soggiungeva... « Bisogna che il Governo d'Italia sia borghese? comunista? bolscevico? Giolitti? Misiano? non importa il nome, non importa neppure l'etichetta ».

L'onorevole Filippo Turati questo diceva nel giugno 1920, quand'era al Governo l'on. Giolitti, e dopo di lui vennero i Ministeri *Bonomi*, e *Facta*, sempre *meno forti* e sempre *più imbelli*.

Ma invece di *Misiano*, venne per fortuna d'Italia, l'on. Mussolini come un messo della Provvidenza.

Se io dico questo lo dico non per fare atto

di cortigianeria, che non fu mai nelle mie abitudini, ma per *profonda convinzione*, e nella lusinga che la mia modesta parola possa convincere qualche collega dubitoso, esitante.

« Concludo che darò il mio voto favorevole alla riforma della rappresentanza politica, per la grande fiducia che ho nell'on. Mussolini, il quale come colla legge sui Balilla, sta preparando le nuove generazioni atte a fecondare e consolidare il regime fascista, così con questa legge, in ispecie se, col concorso della Commissione coordinatrice prevista dall'art. 11 del progetto, sarà meglio congegnata, attraverso le organizzazioni sindacali e le altre associazioni, fermamente *confido* che riuscirà a dare all'Italia una vera educazione politica e una rappresentanza nazionale, degna del suo nome e del suo glorioso avvenire (*Applausi*).

CICCOTTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CICCOTTI. Onorevoli senatori, quale che possa essere la opinione di ciascuno di noi su questo disegno di legge, credo che ognuno riterrà non si possa mettere alla pari con tutti quelli che votiamo giornalmente in gran numero senza discussione alcuna.

È interesse credo del Senato e del Paese; dovrebbe essere interesse anche di chi ha proposto questo disegno di legge, che esso venga discusso, sia pure in maniera succinta, in tutte le sue parti, in modo che non appaia possa essere approvato semplicemente per compiacenza o per atto di sommissione e affinché dalla discussione emergano, se ve ne sono, i pregi; risaltino, come ve ne sono, i difetti.

Discutere bisogna sempre; e vieppiù, in questa Roma, dove la sapienza progredi più, quando e quanto più si discusse, e dove, perfino agli schiavi, si volle venissero dati tre giorni all'anno per esprimere senza veli il loro pensiero. Che se a qualcuno, qui, possa, su ciò, ancora sorgere un dubbio, legga una delle ultime biografie dell'on. Mussolini: una biografia che è un'opera d'arte e che, a parte quello che possa essere il disparere politico, contiene pagine geniali, e troverà, segnalato ancora nel 1926 come una delle espressioni più nobili del suo pensiero, questo discorso che egli disse un giorno, a Milano, e che vale la pena di rileggere:

« Immaginate un'Italia in cui i 36 milioni

di cittadini pensassero tutti alla stessa guisa come se il loro cervello fosse stato fuso in un identico stampo ed avreste o un manicomio o piuttosto il regno della noia e dell'imbecillità. Che importano i dissensi, le antitesi, le lotte? La unanimità, l'uniformità, è l'acefalia, è la morte. Signori giurati, rendete omaggio al filosofo antico Eraclito, al malinconico di Efeso che dichiarava la lotta l'origine di tutte le cose. Ebbene lasciateci lottare; dateci la libertà di lottare e renderete omaggio a un grande filosofo, a un grandissimo principio: il principio della libertà ».

In omaggio a questo principio io dirò poche cose con quella temperanza che è dovuta all'Assemblea, che è mio dovere e risponde al mio senso di responsabilità, e che, lasciatemelo dire, è naturale in chi, a differenza di alcuni dei nemici del Governo, si duole, non si consola di quelli che possono sembrargli gli errori del Governo, e, a differenza di molti dei suoi amici, non chiede nulla al Governo e crede sia dovere e ufficio del cittadino di dirgli la verità.

Questo che non è un esordio, ma è semplicemente una premessa, mi permette di entrare senz'altro in argomento.

La questione che preliminarmente si pone è questa. Il disegno di legge è o non è in antitesi collo Statuto fondamentale del Regno? E lo Statuto del Regno è intangibile oppure può essere modificato?

La risposta non può essere semplice e tanto meno semplicistica. Vi sono delle modalità nello Statuto del Regno che possono, anzi devono essere mutate, perchè tante cose mutano, e sorgono nuovi bisogni e nuovi modi di appagarli e la stasi sarebbe la morte.

Ma vi è nello Statuto qualche cosa, qualche valore intrinseco che si immedesima e si confonde coi principî stessi della civiltà.

Che cosa è la civiltà? Della civiltà si sono date molte definizioni, nè è qui il caso di farne l'elenco e l'esame, ma io vorrei, sintetizzando, dire che civiltà è, soprattutto e anzitutto, la sicurezza del domani. La civiltà si può dire abbia avuto propriamente origine quando è stato possibile che un uomo fosse sicuro dell'integrità della sua vita e del frutto del suo lavoro, e che avesse la facoltà di cominciare a esplicare in una crescente sfera d'azione

quelle che potevano essere facoltà giovevoli a sè e alla società in cui egli viveva.

Questi sono stati i germi degli statuti, la cui più lontana origine risale a quando l'« Habeas Corpus » e la « Magna Charta » hanno permesso all'inglese di dire che la sua casa era anche il suo castello.

Ora dove e come sono state conservate queste norme? Vediamo!

Queste, non concessioni, ma riconoscimenti dei diritti del cittadino, come ogni altro diritto, a che varrebbero se non ci fosse un presidio che permetta di tutelarli? Ed è questo presidio precisamente lo Statuto, là dove proclama e sancisce la libertà e l'integrità della vita del cittadino, la salvaguardia del suo diritto di proprietà, dell'inviolabilità del domicilio, del suo diritto di riunione e di associazione, che sono strumento di difesa, espressione e mezzo di concreto progresso sociale.

Molti di questi diritti, non ci illudiamo, sono andati perduti per ora, irrimediabilmente perduti per noi.

La libertà e la integrità del cittadino, dacchè è stata introdotta la deportazione per via amministrativa, prima privilegio della Russia Zarista, conservato poi dalla Russia Sovietica, non sono più che una parola. Non è nemmeno molto più di una parola la salvaguardia della proprietà, dal momento che è stato introdotto il principio della confisca da irrogarsi anche per via amministrativa. E al diritto di proprietà è un altro attentato questo disegno di legge che, togliendo il diritto di scelta, toglie praticamente quella di consentire l'imposta; base e origine prima del sistema rappresentativo.

La libertà di stampa! Il grande Carlyle diceva che avrebbe dato persino il grande Parlamento inglese pur di potere conservare il « Times », che egli assumeva come indice e come espressione della libertà di stampa. E noi abbiamo avuto una legge sulla stampa, la quale ha introdotto restrizioni arbitrarie e illimitate, che poi non hanno avuto bisogno nemmeno di essere applicate, perchè si è avuto di più e di peggio: l'accaparramento costosissimo della stampa.

Restava il Parlamento; il Parlamento pure nella forma fantomatica, spettrale a cui era ridotto in quest'ultimo tempo. Io non ho ido-

latria, non solo del parlamentarismo, ma neppure del sistema parlamentare; ricordo — ed è cocente il ricordo — lo spettacolo triste, desolante — e a cui mi vanto di avere resistito — che ha dato il Parlamento italiano negli ultimi anni, quando era diventato l'arena spietata di tutte le fazioni, le quali senza carità di patria, senza nessun senso, non dico di ideali, ma di responsabilità, si battevano per contendersi una parte di potere.

Non idolatria dunque, nemmeno del Parlamento, come di ogni altro feticcio che gli si possa sovrapporre.

Ma la questione mi pare vada messa in altri termini.

Le questioni sociali, che non sempre possono essere bene intese, per la forma complessa in cui si presentano, delle volte possono trovare un chiarimento attraverso il riflesso nel campo naturale o meccanico.

Ora credete voi, signori senatori, che abbia potuto mai essere adottato utilmente un motore quando contemporaneamente non si stabilivano dei freni?

Per più tempo si è fatto uso, e magari abuso, in sociologia, del paragone di tutta la organizzazione della società umana al corpo umano. Se si volesse adottare quel paragone, si troverebbe che anche la vita si regge su questo temperamento di azioni e reazioni, del nervo vago e del simpatico, di glandole a secrezione interna, onde si stabilisce un equilibrio che, turbato, porta alla decadenza e alla rovina dell'organismo.

Veggio al banco dei ministri un onorevole professore di scienze meccaniche e gli domando — o forse mi sbaglio? — se nella meccanica non si ha massimamente ragione di resistenze passive e di resistenze attive. Le resistenze passive vanno eliminate, ma le resistenze attive sono così indispensabili a tutti gli effetti della meccanica che è sulle resistenze attive che poggia la teoria della leva, quella cioè che è stata ed è suscettibile delle maggiori applicazioni nel campo meccanico, nell'utilizzazione, quindi, delle energie.

Messa così la questione, domando agli onorevoli ministri, domando a coloro i quali caldeggiavano questo progetto di legge, quale è il freno che si stabilisce per il Governo, qual'è l'elemento di utile ed efficace resistenza a cui

nell'interesse dello Stato, nell'interesse del Paese, nell'interesse stesso del Governo si potrà e dovrà far ricorso, quando — e non c'è bisogno nemmeno di incomodare il maggiore degli scrittori politici, il grande Machiavelli per questo — si sa che uomini e poteri eccedono inevitabilmente dove non troviamo un limite fisso e una forza di resistenza?

Accettereste voi, onorevoli senatori, di andare in un automobile dotato di motore potente ma mancante di freni?

Io credo che non si possa fare un dono peggiore ad uno Stato, ad un uomo, ad un Governo, del creargli una sfera di onnipotenza, incontrastata, senza opposizioni, senza freno, senza ostacoli di sorta: l'onnipotenza e la prepotenza che ne consegue, portano tutti, e inevitabilmente, alla perdizione.

Che cosa ha discreditato e minato il Parlamento italiano, onde tante cose sono nate ed anche questa legge, se non l'onnipotenza che s'era attribuita? Ora vi è una proposizione latina che dice: « dum vitant stulti vitia in contraria currunt »; e pel criterio che la domina e l'ha suggerita bene si può appropriare a questa legge.

L'onorevole preopinante ha testè detto, che con questo progetto di legge sarà possibile scegliere le persone più competenti e più capaci. È una tesi, è un postulato: ma non so se e in quanto ciò si avvererebbe; non so se, con un sistema di scelta, quale quello che ci è proposto e con un senso di esclusivismo e d'intolleranza come quello del partito che ora domina, sarebbe stato scelto a suo tempo un Camillo Cavour o il tessitore di Biella; ed ho forti dubbi che sarebbe stato scelto l'onorevole Mussolini, del cui Governo tanto vi compiaccete ed a cui mostrate tanta fiducia.

In un'assemblea politica non è nemmeno questione di scegliere semplicemente dei dotti, delle persone che abbiano una competenza teorica; l'assemblea politica è assemblea politica e molte volte — girate l'occhio a tutti gli Stati d'Europa — voi vedrete se sono le competenze scientifiche, se sono i grandi avvocati penetrati nelle Camere, che hanno dato il miglior saggio di sé o hanno dato il maggior contributo ed esercitata l'azione più efficace. La forza delle assemblee politiche sta nell'essere un riflesso dell'opinione pubblica, un'e-

spressione della coscienza nazionale e dei bisogni più sentiti, e nell'essere, quindi, quel centro di propulsione e resistenza non passiva, ma attiva, al quale io poc'anzi ho accennato.

Le assemblee politiche devono essere, anzitutto e sopra tutto, indipendenti.

Perciò — sia quale si sia, questo disegno di legge — non entro in ciò che possono esserne i particolari: se debba esservi un Collegio nazionale od un Collegio a base territoriale limitata; se debba il corpo che elegge questa rappresentanza costituirsi per classi o per sindacati o sotto altra forma. Allo stato può essere superfluo e magari ingenuo trattare del modo di formazione di una Camera che fondamentale, basilariamente sarà quello, e solo quello, che vorrà l'arbitrio illimitato e incontrastato di chi governi. E il bisogno principale e preliminare è che vi sia un organo, di origine almeno indipendente ed autonoma, che eserciti una funzione ispettiva e di controllo, la massima funzione, quando la funzione legislativa è per ragioni tecniche più limitata; e controlli, dopo il consenso dell'imposta, il modo come è impiegata.

Il Parlamento che si vuol creare con questa legge, Parlamento che non so se arriverà ad esistere — e mi auguro che sia come l'Accademia d'Italia la quale tante speranze ha suscitato nel mondo filo-accademico... (*Ilarità*) ma che l'onorevole Mussolini il quale ha una sua sapienza pratica tiene ancora in serbo per altre occasioni — comunque sia, se questa assemblea arriverà ad esistere, come sarà chiamata? Assemblea fantasma? Assemblea pleonasma? Questa assemblea, ancora non nata, e figlia di legalmente non nato (il Gran Consiglio fascista) e della quale si può perciò parlare con libertà, anche maggiore di quella che non sia concessa dei morti, sarà fatta per l'obbedienza. Ed allora accadrà che all'occasione sarà cieca per non essere insubordinata; un istituto spesso inutile, più spesso dannoso.

Ma come mai l'onorevole Mussolini, il quale ha larga esperienza politica, intelligenza delle situazioni, occhio sul Paese, come mai si è lasciato trarre ad una creazione di questo genere, così effimera e così poco rispondente ai bisogni durevoli e sicuri del Paese?

Questo progetto a me sembra la conseguenza,

l'epilogo ed il riflesso della falsa concezione da parte del partito e del Governo di tre cose: della dittatura, dello Stato e della rivoluzione. Parole che sono spesso, troppo spesso, menzionate e ripetute e magnificate a gran voce, e che credo vadano intese in una maniera tutta opposta a quello che comunemente si suol fare.

La dittatura!

Io sono un credente nella dittatura, in quanto credo che la dittatura, se non è sempre nell'ordine costituzionale (ed è stata ed è indirettamente nell'ordine costituzionale di alcuni stati), nondimeno è nell'ordine politico delle nazioni.

Viene il momento in cui la vettura è fuori di strada e occorre una sterzata per rimetterla sulla via; e solo una mano poderosa che domini lo sterzo può evitare il precipizio o schivare l'ostacolo.

È una medicina potente, che, in dati momenti, adoperata sapientemente, può servire all'organismo per vincere il collasso e riprendere tutti i poteri vitali che gli sono necessari. Ma la dittatura (lo ripeteva in uno scritto di recente pubblicazione anche un insigne diplomatico ad una delle più tragiche sovrane che abbiano regnato su di un trono di Europa), la dittatura deve essere breve; è una parentesi, tanto più accettabile, quanto è più limitata nel tempo.

La dittatura è soggetta, fuori di ciò, ad una inevitabile degenerazione.

Nel 1923, poco tempo dopo che l'onorevole Mussolini era salito al potere, vi fu qualcuno non sfavorevole all'iniziale nuovo regime, che volle studiare per sommi capi, al cimento di esperienze storiche, nel grande argomento del giorno le fasi, le luci e le ombre della dittatura. Io piuttosto che prospettare ora queste degenerazioni, leggerò qualche periodo di questo scritto, assai brevemente. E ciò per una ragione: perchè le parole dette ora, dopo sei anni di Governo, potrebbero interpretarsi come dettate da particolari tendenze e voluti riferimenti; invece, ciò che si è scritto in quel tempo rimarrà come una cosa di carattere generale che ognuno potrà confrontare col mondo che lo circonda, per vedere se, e come, quegli eventi che allora si presagivano, furono confermati e magari oltrepassati nella realtà.

« Un dittatore, da solo — si diceva in quello scritto, edito nella « *Rivista d'Italia* » — specie in uno stato moderno, tanto irto di organi e di funzioni, può fare ben poco da sé; e il suo successo può dipendere, in massima parte, dall'indirizzo che dà e dal tatto nello scegliere i collaboratori e gli strumenti; cosa quest'ultima, per varie ragioni, di difficile esecuzione e di esito incerto.

« Il consenso diffuso ma generico — da cui solitamente la dittatura sorge e su cui si adagia — si risolve solo per una minima parte in una collaborazione utile ed efficiente; per moltissimi la dittatura è una specie di scانسafatiche, che dispensi dall'obbligo di quel tanto di adempimento di doveri cittadini, senza del quale nessuno Stato può sostenersi e prosperare.

« Altri si ritraggono per modestia, per dignità, per disdegno in mezzo alla folla dei procaccianti, che si offre strepitando e tendendo la mano. Tal'altra volta, chi dovrebbe, non vuole, non sa o non riesce a cercare chi pure potrebbe essere utile.

« Inoltre, alla dittatura non si giunge, nè improvvisamente, nè da soli. E quelli che hanno aiutato ad arrivare, non sono sempre i più discreti e più adatti; molte volte quelli che cooperano alla presa d'assalto, proprio in quanto sono più adatti a questo bisogno, sono meno adatti ad un lavoro calmo, coscienzioso, paziente di assestamento che esiga laboriosità, probità e preparazione. Per giunta, per l'opinione — magari esagerata — di aver contribuito alla vittoria, si credono in diritto di ripartirsene i frutti, come un bottino ».

E altrove: « Le dittature hanno le loro corti e i loro cortigiani, che non sempre sono migliori di quelle della monarchia ereditaria. Subiscono anche le conseguenze dell'eccessivo zelo e dei numerosi abusi... Nella rivoluzione francese, come nella russa più recente, in regime di dittatura, i poteri delegati — e specialmente quelli alla periferia, nelle provincie — si convertirono nei più irresponsabili dispotismi, con soverchierie delle meno politicamente giustificate....

« Una delle cose che suscitarono maggiore malcontento, sotto Cromwell, furono i *maggiori generali* da lui istituiti, delegati con ampi poteri civili e militari, di carattere in-

« determinato, che dettero luogo ad ogni specie di lamentele, soprattutto per la tassa imposta affine d'indennizzarli ».

E si parla anche, in questo scritto, dell'addebito fatto a Napoleone I, di non aver ricorso, sempre e come avrebbe dovuto, ai competenti. « Durante quattro anni — dice un contemporaneo — egli fece capo all'uomo più capace in ogni campo. In seguito, la scelta de' suoi agenti cominciò a sembrargli indifferente. « Credendosi abbastanza forte per governare e amministrare da sé, egli scartava anche accuratamente coloro che potevano impressionare per il loro ingegno o pel loro carattere. Gli occorrevano de' servi, non de' consiglieri...

« I ministri non erano che capi d'ufficio. « Tutto ciò che lo circondava, era timido e passivo; si ascoltava la volontà dell'oracolo e si eseguiva senza riflessione ».

Per non dilungarmi nelle citazioni, ne menzionerò quest'ultima, conclusiva: « Nel corso del tempo anche la dittatura — come ogni forma di potere accentrato — tende a perdere la nozione delle proprie origini e, col contatto, il senso della realtà. Quell'ambiente di accolti e di partigiani — che non di rado finiscono col mutarsi in cortigiani e parassiti — invece di essere, come dovrebbe, una schietto organo di relazione col paese, si dirompe in tanti interessi locali e personali, aberranti dagli interessi e dalle finalità collettive, e diventa una specie di sipario o di rifrazione deformatrice, tra il potere centrale ed il paese ».

Si citano spesso, a proposito ed a sproposito, i napoleonidi. Ma i napoleonidi dovettero mutare la loro dittatura temporanea in potere dinastico: e con tutto ciò a che cosa sono riusciti? Si ricordano spesso i tratti fulgenti dell'epopea napoleonica: Austerlitz e Wagram, Friedland e Jena. Ma il primo Impero ebbe il suo epilogo a Mosca, a Lipsia, all'Elba, a S. Elena, col paese due volte invaso, col Duca di Reichstandt finito sulle piume austriache! Il secondo Impero ebbe i fulgori di Sebastopoli e di Solferino, ma ebbe poi come epilogo il Messico, Sedan, Wilhelmshöhe e Chislehurst.

La conclusione di una dittatura, che s'illuse di divenire perpetua!

Un'altra delle parole a cui molto volentieri, molto spesso, con molta pompa si ricorre, è

quella di «Stato». Parola qualche volta ambigua; che fa gonfiare le gote; che può dir tutto e può dir nulla, e a cui si possono dare le più diverse interpretazioni. Con la sua evocazione principalmente si tende a creare un contrasto che, oltre tutto, è anche assolutamente anacronistico, tra l'individuo e lo Stato.

Lo Stato vale non in quanto annulla la personalità, ma in quanto integra la personalità dell'individuo che in conclusione è la vera realtà vivente.

Lo Stato è il complesso delle istituzioni che garantiscono appunto la vita, la pace, la proprietà, il libero sviluppo del cittadino, contenendo i due termini che non debbono essere antitetici: autorità e libertà! Quando tutto questo manca o degenera, e il cittadino non è più garantito e agevolato nell'esercizio sicuro delle sue legittime facoltà, non vi è più lo Stato, vi è la dominazione, l'arbitrio di un uomo, di una fazione, di una oligarchia, di una categoria che, al riparo del nome e dell'autorità dello Stato, soverchia gli altri e sfrutta per sé la sua condizione di privilegio.

Con che si ha poi l'effetto inevitabile, che, rendendo estranea tanta parte della popolazione alla vita attiva dello Stato, del paese, se ne perde la cooperazione, e non la si ritrova allorché si vorrebbe ed occorre, come più volte si è visto, e ricorre nelle emergenze degli stati autocratici.

Viene in ultimo (e con questo, poichè siamo a uno scorcio di seduta e l'ora incalza, avrò finito) la grande parola magica, il tabù tante volte invocato: la rivoluzione.

La parola è essenzialmente elastica e suscettibile delle più diverse interpretazioni, se s'identifica e si confonde con ogni specie d'insistente e tumultuario mutamento.

Noi votiamo, è vero, 33 o 34 leggi in un giorno: la legislazione è accresciuta in modo che è impossibile tenerle dietro anche da chi dovrebbe, ecc., ma è rivoluzione questa? Il mutamento può essere rivoluzione e può essere involuzione. Per rivoluzione non s'intende semplice trasformazione o demolizione pur che sia, con istituti escogitati con dubbio senso di opportunità e congegnati frettolosamente. Rivoluzione è adattamento di istituti che rispondano intimamente ad una trasformazione intima sociale; la quale, per lo più, è trasforma-

zione d'indole economica, e deve emanare, se vuol essere consistente, da un proprio e diverso modo di produzione.

Ora, in che contraddizione si viene a trovare quella che il fascismo chiama la propria rivoluzione, con l'ambiente e la natura di una società moderna? Quella che il fascismo chiama rivoluzione, il modo in cui esso costituisce il potere, in fondo, non è che un dispotismo illuminato; quel dispotismo illuminato, ove cade di frequente l'aggettivo e resta semplicemente il sostantivo.

Lo Stato moderno è uno Stato molto complesso e le istituzioni rappresentative, che lo Stato moderno ha costituito, hanno risposto e rispondono ancora alla natura intima della sua costituzione economica, alla vastità del suo territorio, alla varietà della sua cittadinanza, alle sue relazioni molteplici, alla necessità di mutamenti frequenti e graduali.

Inducete vincoli e restrizioni, inceppate i rapporti tra cittadini e cittadini, fra cittadini e stranieri, mantenete un sistema di passaporti (lo abbiamo visto anche nei contrasti fra la Germania e la Francia, dopo il 1870) e avrete tarpato anche l'andamento dei commerci, insidiato il maggiore sviluppo economico e messo una cappa di piombo al vostro Paese. E anche questo non è rivoluzione, è involuzione.

E, all'ombra del « dispotismo illuminato », riemerge qualche cosa che non si sa se sia uno « shogunato » o un « maggiordomato »; affiorano nelle provincie « satrapi e ras »; peggio de' conti e de' marchesi del periodo feudale, che, attraverso essi, tenta risorgere.

Anche i sindacati, che possono bene accettarsi, quando e in quanto mirano a evitare e conciliare conflitti economici, rischiano di evocare l'epoca bizantina, quando si cristallizzano con una burocrazia costosa e ingombrante.

È mancanza di senso storico e tendenza antistorica nel fascismo questo smarrire la memoria e il senso vero delle sue origini, e le possibilità concrete e non anacronistiche, cercando, in strutture artificiali e peggio, quel principio di conservazione, che sorge solo dalla naturale coesione sociale. E, invece di ravvivare, correggendolo, il sistema rappresentativo, dove ancora può dare plasticità e mezzi di

sviluppo alla vita politico-sociale, lo scalza irrigidendone gl'istituti in modo che solo la violenza o l'arbitrio possa mutarli.

Questi sono gli errori che, secondo me, hanno portato, con concezione artificiosa, a presentarvi una legge la quale non è bene augurata per il Paese, e nemmeno per il Governo; nemmeno per quello spirito di conservazione di cui può essere naturalmente animato. È un dono di Danaï che il Governo fa a se stesso e all'Italia.

Ora, o signori, vi sono varie specie di coraggio e vi è il coraggio che si spiega nella lotta delle armi, ed è un coraggio nobilissimo e meritorio, ne' conflitti esterni.

Ma la Patria non si serve soltanto alla frontiera: si serve anche facendo il proprio dovere nell'opera costante, con franchezza, con sincerità, con senso di responsabilità verso gli altri e se stessi, nell'azione di ogni giorno.

Ed una specie di coraggio è quella di veder chiaramente, sicuramente ed animosamente le vie dell'errore per rifarle a ritroso: è il coraggio che oggi, solo o più di ogni altro, può giovare all'Italia. (*Vivi applausi*).

TANARI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TANARI. Ho chiesto la parola per dare brevemente ragione del mio voto, il quale, in relazione al mio attuale orientamento politico, sarà logicamente favorevole al Governo cioè a questa legge. Ho detto « *attuale orientamento politico* » perchè non mi dimentico affatto di essere stato un liberale costituzionale. E per intimi ricordi personali non posso dimenticare le benemeritenze! Soltanto che — (e questo anche riteneva colui al quale in questo momento rivolsi il pensiero) — non essendo un teorico, ma bensì un pratico, quando constato che una teoria mi porta fuori di strada, trattandosi del mio Paese, metto da parte l'amor proprio, che mi consiglierebbe di non cambiar mai di opinione come se il mondo fosse sempre fermo e, me lo perdonino i miei antichi colleghi politici, cambio opinione! Perchè?

Perchè mi sono praticamente accorto — e ce ne siamo tutti accorti — che il liberalismo parlamentare, col suffragio sempre più allargato, aveva in se stesso la sua inevitabile degenerazione. Non si facevano nuove elezioni — e

questo accadeva ogni due o tre anni — senza che a poco a poco non si dovessero fare nuove concessioni alle libertà precedentemente accordate. Tanto è vero che tra il liberalismo dei tempi di Cavour ed il liberalismo di cinquanta anni dopo ci corre un abisso.

Infatti il liberalismo dei tempi di Cavour era un liberalismo di « élite » cioè di scelta. Si entrava alla Camera con 200 o 300 voti, mentre il liberalismo dei tempi che vennero dopo, fu di numero, antitesi di scelta, che ci portò poco a poco alla demagogia o, come disse giustamente un leader del partito liberale, qua presente « *alla parodia della libertà* ».

Con questa premessa entro in argomento.

Ho riletto recentemente un libro di un nostro egregio collega, del quale ho la maggiore stima personale, per quanto in campi politici completamente opposti: è il collega Ruffini. E nel suo libro vi ho trovato svolto questo pensiero: « la società moderna, andando sempre più a sinistra con la democrazia, presupposto di libertà, il fascismo che se ne allontanava si sarebbe trovato fuori e contro corrente ».

Io sono di parere completamente opposto: anzitutto, se democrazia vuol dire anche chiamare il maggior numero dei cittadini a concorrere direttamente o indirettamente al Governo della cosa pubblica anche questa legge potrebbe avere caratteri democratici. Soltanto che si tratta di sapere, e questo è il punto, se il maggior benessere di un Paese si può ottenere col maggior numero di persone chiamate direttamente o indirettamente al Governo della cosa pubblica, suddivise in tanti partiti politici in lotta fra loro, (alcuni antinazionali ed anticostituzionali) o se invece il maggior benessere di un Paese non si possa meglio raggiungere con altrettanto numero di elettori ma divisi in gruppi di interessi economici corporativistici.

Ecco la questione pratica di fronte alla quale noi siamo.

Io comprendo perfettamente che in codesta guisa si esce dalla lettera dello Statuto, come dall'art. 39. Ma che forse nello Statuto vi eravamo prima?

Non certo all'art. 1º rimesso in vigore dal fascismo, per quanto alcuni l'abbiano già dimenticato; non all'art. 28 in materia di stampa, là dove è detto: « la stampa sarà libera ma una

legge ne reprimerà gli abusi ». La legge c'era, ma gli abusi non si reprimevano. Non all'articolo 32 in materia di riunioni in luoghi privati o pubblici, sottoposti a leggi di pubblica sicurezza; eppure nel periodo bellico abbiamo potuto vedere quei famosi comizi degli stracci bianchi, invocare la pace ad ogni costo, quando il nostro esercito si batteva valorosamente in trincea. (*Applausi*).

Non all'art. 40, quando abbiamo avuto la vergogna di vedere per un disertore autentico sedere in Parlamento! (*Vivi e generali applausi*).

Non all'art. 41, nè all'art. 49 in materia di giuramento, perchè, per la stessa dignità degli uomini appartenenti ai partiti antinazionali e anticostituzionali, il loro giuramento non poteva essere che formale e non certo nello spirito dello Statuto.

Così che, tralasciando altri articoli di carattere non politico, quale quelli che vi ho enunciato, ben a ragione Sidney Sonnino diceva: « torniamo allo Statuto ». « Torniamo allo Statuto », perchè ne eravamo fuori!

Comprendo perfettamente, ed anzi apprezzo, che uomini di antica fede liberale invochino oggi lo Statuto, ma mi sarebbe più piaciuto se ce ne fossimo ricordati prima! Ho detto « se ce ne fossimo ricordati prima » perchè non dimentico affatto che tra quegli uomini vi ero anche io; e assumo perciò tutta la parte di responsabilità che mi spetta, per quanto in coscienza creda di averne su questo argomento ben poca!

Ad ogni modo osservo che mentre nello Statuto vi è un intero capitolo « sui diritti e i doveri dei cittadini », non vi si trova una sola parola sulla grande questione sociale che ha assillato ed assilla tutti gli Stati e tutta l'umanità presente. Perchè? Perchè 80 anni or sono la questione sociale se era in embrione, non era sentita nè in Piemonte nè in Italia. Se fosse stata sentita, quegli uomini preclari che firmarono questo Statuto avrebbero messo anche un altro capitolo: « dei doveri e dei diritti delle classi sociali », (*approvazioni*) queste grandi unità collettive, che nella Società presente si sono andate sostituendo alla unità individualistica antica nel campo sociale, economico, politico e industriale.

Cosicchè, quando oggi si dice che votando questa legge si è fuori dello Statuto, osservo

invece, egregi colleghi, che mentre noi siamo pienamente nella questione sociale moderna; è lo Statuto, per causa dei tempi in cui fu scritto *fuori della realtà*. (*Approvazioni*).

Vediamo ora se il fascismo va realmente fuori e controcorrente.

Io vado leggendo ogni 15 giorni « La Revue de Deux Mondes », e soprattutto quegli articoli dal titolo « La critique de la quinzaine » scritti da uno, poco amico del nostro Paese, poco amico del fascismo, avversario del Cartello; quindi non certamente persona sospetta su questa materia. Cosa vi ho letto? Vi ho letto questo: (in quella del 15 marzo u. s.) « L'antica « nozione liberale dello Stato si trasforma. Il « signor Mussolini dà una definizione nuova « della sovranità. Non è, dice, il popolo italiano che è sovrano, è lo Stato. Il maresciallo Pilsudski si propone di mettere « fine alla confisca dello Stato a profitto dei « partiti. In Spagna dove le elezioni furono « quasi sempre un simulacro, il generale Primo « De Rivera cerca fare rivivere le tradizioni « locali per farne uscire un Governo nazionale « forte ». Parla della Germania, del Belgio, ma, per non troppo dilungarmi, passo a quel che dice della Francia:

« La crisi finanziaria in Francia ha imposto « alla Camera del Cartello un Governo di unione « nazionale. La propaganda del signor Franklin « Bouillon non avrà forse influenza sui voti, ma « penetra nello spirito delle masse e provoca la « *revisione di antiche nozioni ormai sorpassate*. « La necessità dell'unione nazionale per il bene « e la salute del paese « *fait craquer les cadres « et disloque les partis* ». (Ho detto queste parole in francese, ma il francese è ammesso dallo « Statuto e quindi non ne sono fuori) (*ilarità*) « e conclude: « *Tutti i popoli secondo i loro mezzi « cercano di realizzare una definizione nuova « della funzione essenziale dello Stato: promuovere, proteggere, favorire la produzione. Non « sarebbe questo anche, dice il critico francese, « il segreto della pace sociale e della pace internazionale ?* »

Il fascismo dunque non va contro corrente. È all'avanguardia di una corrente nuova, per la quale tutti i paesi tendono a ridare allo Stato la sua autorità onde poter essere governati contro le indebite ingerenze e la degenerazione del parlamentarismo libero-democratico-

demagogico-settaristico-socialistico-comunista-anarchico, bolscevico; precisamente come è successo nella vicina repubblica francese.

Quando il fascismo bandì il suo programma politico, economico e sociale; proibendo scioperi e serrate; e per le nuove condizioni di rapporti tra capitale e lavoro così profondamente mutate da ciò che furono in passato, emise l'eccellente e necessaria massima « che « come da secoli in ogni società civile, anche « le più liberali, i cittadini non hanno più diritto di farsi giustizia da loro, così oggi le « nuove classi non hanno più il diritto di farsi « giustizia da loro, ma devono ricorrere alla « giustizia di Stato »; suffragata questa massima da quella « Carta del lavoro » che è un esempio fulgidissimo di giustizia economica e sociale (e che tale rimarrà se uomini impregnati di demagogia da una parte, e di reazione dall'altra, non la sciuperanno), il fascismo, bandita quella massima, doveva per forza di cose, quale corollario necessario, passare alla riforma parlamentare.

Infatti io comprendo perfettamente che un teorico del liberalismo, che ammette la libera lotta tra capitale e lavoro, libertà di sciopero, libertà di serrata, libertà di lavorare, libertà di non lavorare, tutti quei postulati infine che portarono necessariamente alla lotta di classe (e basterebbe questo per me, per disapprovare il principio) capisco perfettamente che questo liberale non accetti la massima fascista! Ma se si accetta, perchè si ritiene necessaria agli interessi superiori della Nazione, non sarebbe già con dei partiti politici organizzati per combatterla che si potrebbe mettere in attuazione.

Qui è proprio il caso di dire: « Le accademie si fanno o non si fanno ». Io non dimentico affatto che nel 1904, quando fui portato dai miei concittadini al terzo collegio di Bologna, mi presentai con programma politico-liberale, perchè ne avevo avuto abbastanza di vedere i nostri soldati mietere il frumento e falciare il riso. Senonchè, quando ci accorgemmo che la *libertà di lavoro* diventava un mito, allora ricorremmo, e vi ricorsi anch'io varie volte, alla massima della « cooperazione di classe ». Ma parlare di cooperazione di classe, e ammettere tutti quei postulati che portavano alla lotta di classe, lo riconosco oggi, era un per-

fetto *non senso*, perchè la cooperazione di classe nel senso liberale vuol dire redimere dei conflitti già in atto, mentre la cooperazione di classe fascista intende di *impedirli prima*. Noi abbiamo assistito due anni or sono al grande sciopero inglese del carbone, ed abbiamo anche veduto per SEI mesi in funzione la cooperazione di classe secondo la teorica liberale. Un liberale della pura scuola sarà rimasto soddisfatto di non vedere vulnerato il principio teorico; io al suo posto avrei preferito vulnerato il principio, e non il mio Paese soggetto ad un danno morale e sociale che costò all'Inghilterra 53 miliardi delle nostre lire.

Ma tutti i gusti son gusti!

Detto ciò, dichiaro di non voler entrare menomamente nei dettagli della legge che avrà pure le sue mende, che il tempo potrà correggere, se si verificheranno. Ognuno ha certamente il diritto oggi di chiedersi come funzionerà questo grande esperimento. Noi ancora non lo sappiamo, ma però sappiamo molto bene come funzionò il sistema antico e dove esso ci condusse! (*Approvazioni*).

Ecco perchè voterò questa legge: perchè ha per pilone e base fondamentali l'esclusione degli *interessi politici e localistici* per sostituirli con quelli *puramente economici e di carattere e utilità generale*, onde proteggere, favorire e sospingere la produzione, nell'interesse superiore della Nazione e della pace sociale, quale io la invoco per il mio amato Paese. (*Applausi vivissimi, congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Crispolti.

CRISPOLTI. Onorevoli colleghi, una parte dell'accoglienza benevola che voi avete fatto testè al discorso del senatore Tanari, di questo antesignano del fascismo, che molto bene lo coordina alla sua tradizione personale liberale resa a lui più cara dalla memoria dell'illustre suo padre, una parte di questa accoglienza desidero che la facciate anche a me che mi presento con una derivazione tutta diversa per giungere all'istesso punto dove l'onorevole Tanari e l'onorevole Callaini sono giunti, cioè alla cordiale approvazione della legge. La mia convinzione deriva da quella dottrina cristiano-sociale di cui fu insigne maestro in Italia Giuseppe Toniolo.

Una tal dottrina fin da quarant'anni addietro sosteneva che si avesse da riformare radicalmente la formazione della Camera elettiva, perchè considerava innaturale e antistorico il metodo introdotto nei Parlamenti discendenti dalla rivoluzione francese, quello cioè di staccare i cittadini dalla vita reale per farne degli elettori, pareggiati tutti sotto la forma del numero, ridotti « un volgo disperso che nome non ha » divisi poi in rami artificiali nei collegi elettorali. Sosteneva invece che la Camera dovesse essere formata da quegli organismi i quali rappresentano la vita reale del cittadino, la sua posizione sociale, la sua efficienza vera, organismi che allora si chiamavano professionali e che oggi si chiamano sindacali. La dottrina rimase sempre costante su questo punto. E, se per correggere alquanto le varie maniere elettorali di tipo demoliberale, che continuavano a rimaner nelle leggi, si adattò a delle transazioni, come ad esempio alla proporzionale, ciò fu perchè la speranza di una base sindacale del voto pareva remotissima, e nessuno prevedeva che l'Italia, arrivata ultima alla dottrina sociale-cristiana, dovesse esser presto la prima a farne il grande esperimento pratico nel mondo.

A questa ragione antica della mia adesione al progetto se ne aggiunge una nuova e di piena attualità, ed è che il progetto corregge, come si può e come può, le due difficoltà che potevano muoversi alle elezioni fatte a base di associazioni professionali o sindacali.

Se mi si consente un ricordo personale, perchè anche i preopinanti ne hanno usato, dirò che le due difficoltà furono accampate, in una memorabile discussione, al maestro Toniolo, precisamente da me. La prima di queste difficoltà era la seguente: come potete ottenere che i sindacati nella loro concorrenza ad avere ciascuno il maggior numero dei deputati, si mettano d'accordo per ripartirselo armonicamente? A ciò il progetto rimedia in una forma allora insperata; non si pensava allora alla possibilità di un Governo così potente da imporre pacificamente, e con l'accettazione di tutti, la ripartizione dei candidati tra i vari sindacati con apposita tabella, quella tabella che forse all'occhio d'alcuno è sembrata uno dei soliti allegati, un dappiù, ma che costituisce una delle più profonde novità dei fasti costitu-

zionali. E posso dire che, se al tempo della rivoluzione francese molte delle questioni avessero potuto essere risolte d'autorità con alcuna di quelle tabelle, la storia del mondo avrebbe preso ben'altra via.

L'altra difficoltà che io facevo era questa: voi, avendo dei deputati designati o eletti dai sindacati, avrete una quantità di competenze specifiche per le determinate materie di ciascun sindacato, ma c'è da temere che questi competenti in quella materia siano incompetenti nelle materie dei sindacati vicini, e quindi si costituisca legalmente e necessariamente una specie di incompetenza generale.

Qual rimedio a ciò venne escogitato dal disegno di legge? Fare in modo che le liste dei candidati designati siano rimpastate, e sia tolto con ciò quel che può essere spirito localistico e strettamente di classe; fare in modo che il valore di ciascuna persona garantisca una specie di competenza generale, e soprattutto un interesse nazionale che superi gli interessi troppo particolari; fare in modo, per dirla in breve, che non si abbia una grande Camera di commercio, ma una vera Camera di rappresentanti della Nazione.

Ecco il modo come il disegno di legge providamente ha riparato alla seconda difficoltà. Chi viene incaricato dal disegno di legge di fare questo rimpasto? Il Gran Consiglio fascista.

Ebbene, poichè cade sopra di esso l'attenzione, io mi permetto, sulle orme del collega Callaini, di prendere in parola il Governo e di augurarmi che la legalizzazione di questo Gran Consiglio, e il suo ingresso regolare nelle vie costituzionali sia cosa pronta. Anzi, in vista di ciò mi permetto di raccomandare, benchè sia superfluo, due cose. Primo che il Gran Consiglio sia un organo consultivo e non deliberativo. Dico, credo che ciò sia superfluo, poichè, se la sapienza del Regime ha saputo liberare il Governo dalla eccessiva prigionia in cui la Camera elettiva tenne per tanti anni tutti i Ministeri, certamente non lo avrà fatto per lasciarsi poi imprigionare da un nuovo corpo legislativo di invenzione sua, di creazione sua, e che deve essere sua eco e suo specchio.

La seconda cosa che raccomando è questa: nella scelta delle persone che lo debbono formare o integrare esso corrisponda sempre meglio

agli alti fini a cui è chiamato. Il Governo possa aver sempre sotto mano una Consulta da riunirsi non in tutto il suo numero, il che sarebbe di grande impaccio, ma specialmente in piccoli gruppi come esperti da sentire volta per volta, ed ottenerne fra l'altro un grande aiuto: quello di averli collaboratori nella formulazione materiale dei decreti e delle leggi, sottraendosi così a quella disgraziata formulazione che talvolta gli presenta la burocrazia e che obbliga poi a così frequenti interpretazioni e revisioni dei testi legali.

Amnesso il principio, ammesse le correzioni che il progetto ha fatto alle difficoltà che potevano emergere, viene logico e naturale che io voti a favore. Nè mi spaventa ciò che si è detto della uscita dallo Statuto. Bene l'onorevole Tanari ha risposto, ed io mi limito perciò a due sole osservazioni.

La prima è questa: che fortunatamente in Italia, per una giurisprudenza costituzionale costante, quando sopra una determinata materia deliberano i Corpi statutari a ciò fissati, ossia le Camere ed il Re, ivi è lo Statuto; anche se nella sostanza si toccano in qualche punto le prescrizioni dello Statuto stesso.

Ad ogni modo ricordiamoci sempre che, mentre nello Statuto tutto ciò che riguarda la formazione del Senato è minuziosamente particolareggiato e determinato, tutto ciò che invece riguarda la formazione della Camera rimase molto vago e remissivo.

Nè mi spaventa finalmente ciò che ha detto l'onorevole Ciccotti, che con queste forme probabilmente non sarebbe riuscito ad entrare alla Camera il conte Camillo di Cavour. Perché fare delle ipotesi, quando abbiamo sotto mano un ricordo storico? Il conte di Cavour fu cacciato una volta dal Parlamento, nel 1849, ma non lo fu nè da dittature, nè da reazioni, bensì da quei democratici che portavano alta la bandiera della libertà.

Il progetto esclude non *a priori* l'opposizione, ma piuttosto l'opposizione *a priori*, quella cioè che è vana e non produce nessun provvido effetto. Ma l'altra opposizione, che consiste in critica, in controllo, in emende, quella non c'è meccanismo di legge che possa escluderla. Si rassicuri quindi l'onorevole Ciccotti. Quando eleggete 400 uomini intelligenti, nè gli avversari si possono illudere a temere,

nè il Governo si potrebbe illudere a sperare, che tante teste la pensino, su tutti i punti, tutte in un modo. Purchè la libertà della parola sia a Montecitorio concessa — come è onore, ad esempio, del Senato di concederla sempre e a tutti — allora la semplice sincerità, la semplice dignità, faran sì che ciascuno, senza perdersi in attacchi fondamentali al Regime, prenda la propria posizione, spieghi il proprio valore, e distrugga tutto ciò che nelle unanimità vi potrebbe essere di stucchevole e di morto.

E ho finito. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Ruffini.

RUFFINI. Onorevoli colleghi. L'ordine del giorno, che ho avuto l'onore di presentare, dice molto chiaramente, pur nella sua meditata brevità, le ragioni fondamentali della nostra opposizione al disegno di legge di riforma della rappresentanza politica. Ed io temerei davvero che una illustrazione troppo diffusa di esso potesse attutire, anzichè avvivare, la efficacia della sintetica motivazione di quest'ordine del giorno, a cui conferisce autorità la firma di più che 40 senatori.

Passiamo quindi sopra gli appunti, diremo così, formali, pur gravissimi, che si possono muovere al disegno di legge: — quale l'incognita del Gran Consiglio, che non esiste ancora come organo costituzionale e, pertanto, non si sa precisamente da chi e di chi sarà formato e dentro quali limiti, ed a cui nondimeno si attribuisce fin d'ora quella funzione essenziale che la stessa relazione ministeriale non esita a qualificare, « già dal punto di vista individuale, una *nomina* dei deputati »; — o quale ancora l'incognita di quelle associazioni, che avrebbero eventualmente, e solo in un secondo tempo, la facoltà di presentare delle liste concorrenti, ma che non si sa quali precisamente potrebbero essere e come potrebbero agire in un regime di denegata libertà di associazione o di denegata libertà di stampa; — o quale infine la terza incognita delle conseguenze non nettamente definite, che da una molto ipotetica vittoria di simili liste concorrenti potrebbero derivare.

Veniamo alla sostanza.

Premettiamo che nessuno di noi pensa di negare al Potere legislativo la facoltà di re-

care modifiche allo Statuto. Ma non possiamo non rammentare che l'attributo di « perpetuo ed irrevocabile » voleva, ad ogni modo, significare, per consenso universale e fin qui non contestato, essenzialmente questo: che lo Statuto doveva segnare un limite oltre il quale sarebbe stato consentito, sì, di progredire, ma non mai di tornare indietro.

E indietro si torna invece togliendo al popolo italiano il diritto di scegliere liberamente e direttamente i propri rappresentanti. Poichè un vero diritto di *scelta* dei deputati è quello che al popolo italiano è garantito dall'art. 39 dello Statuto. E di una scelta non si può assolutamente ritenere come equivalente una semplice *proposta*, e neppure la *ratifica* mercè una votazione totalitaria e plebiscitaria di un'unica lista presentata dai dirigenti di una unica organizzazione politica permessa dal Governo.

Una proposta di legge che conferisse alle organizzazioni professionali, spontaneamente formatesi e legalmente riconosciute, la libera e diretta scelta dei deputati al Parlamento, avrebbe tra noi parecchi ferventi e, del resto, già dichiarati sostenitori.

Una proposta di legge che costituisse l'intero Paese in un solo collegio elettorale, ma però con la possibile presentazione di più liste simultanee, liberamente concorrenti, potrebbe pur trovare fra noi dei fautori convinti.

E, inversamente, grato a non pochi di noi potè riuscire quel ritorno al collegio uninominale e al sistema maggioritario che il presente Governo aveva stabilito con la legge elettorale del 1925, che ci fu fatta votare di urgenza, ma che (esempio forse unico nella storia politica) non fu poi applicata mai; legge (sia notato di passata), della quale la relazione ministeriale di allora segnalava tra i pregi principali l'aver ristabilito quell'*elemento umano di fiducia*, che consiste nella *conoscenza personale fra l'elettore e il deputato*; mentre ora ci viene detto, nella relazione ministeriale, la quale ci sta sotto gli occhi, che la nuova legge avrebbe il merito di eliminare il frazionamento in collegi, e di conseguenza (come essa precisamente dice), ogni spirito *particolaristico, campanilistico, personalistico*.

Ma su di un punto siamo tutti quanti, indi-

stintamente e risolutamente, concordi: nel non volere la distruzione di quel regime schiettamente rappresentativo, nel senso che sempre esso ebbe, e fu di fatto ed è tuttora comunemente praticato; come, del resto, anche presso di noi, da ben ottant'anni. Tale regime può, nell'evoluzione dei tempi e nel mutare delle circostanze, costituirsi con procedure differenti; può estendersi a strati sempre più larghi di cittadini e di interessi; può esprimere il pensiero di collettività diversamente organizzate; ma deve pur sempre — se ha da essere veramente rappresentativo — garantire al popolo una scelta libera e diretta; ove non si voglia sconvolgere dalle fondamenta la costituzione dello Stato.

E le sconvolge — coteste fondamenta — la legge proposta; la quale, attraverso l'art. 39 dello Statuto, ferisce in pieno il disposto di un altro articolo che — nella distinzione propugnata da alcuni pubblicisti fra articoli fondamentali e non fondamentali dello Statuto stesso — è stato dichiarato addirittura *il più fondamentale*; e cioè l'art. 2, di cui non è superfluo richiamare qui il testo preciso: « Lo Stato è retto da un Governo monarchico rappresentativo ». Ove la parola *rappresentativo*, nella mente di chi largì lo Statuto, nella intenzione di chi votò i plebisciti, nella interpretazione dei più autorevoli scrittori, ebbe sempre e tuttavia ha — irrefutabilmente ha — il solo significato di rappresentanza mercè una scelta libera e diretta.

La quale, pertanto, costituisce un diritto non solo statutariamente garantito al popolo italiano, ma omai da lui acquisito. Essa formò una — non già delle *ideologie*, come oggi usa dire — ma delle vittoriose *idee* direttive del nostro Risorgimento, uno dei più sublimi *ideali* comuni a tutti, indistintamente, i suoi maggiori artefici, quale che fosse la parte politica in cui essi ebbero a militare. Ed essa costituisce pure uno degli articoli della nostra fede politica, anzi della nostra fede patriottica; e chiedere a noi di rinnegarla sarebbe come chiederci un'abiura.

Per tutto questo noi non possiamo ammettere la facoltà e la ragione di porre il popolo italiano in una condizione che noi non esitiamo a definire di vera minorità politica, facendo scontare a lui quelli che possono essere stati gli errori dei suoi governanti.

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MAGGIO 1928

Dalla sconfitta di Novara (che, per la fortuna d'Italia, non potè intaccare lo Statuto Albertino), sino al trionfo di Vittorio Veneto, l'Italia si è costituita — mediante un Governo rappresentativo — in unità politica, economica e culturale, attraverso a difficoltà enormi, dovute in parte a impedimenti naturali e più assai al più volte secolare servaggio. Ed è diventata signora dei propri destini. Noi ci rifiutiamo di concorrere a privarla — ora — di uno degli strumenti più validi della sua redenzione politica e della sua unità ed ascensione nazionale. (*Applausi*).

RICCI FEDERICO. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCI FEDERICO. Onorevoli colleghi, darò ragione con brevi parole del mio ordine del giorno di carattere sospensivo. Esso è del tenore seguente: « Il Senato sospende la discussione del progetto di riforma della rappresentanza politica, in attesa che sia definito e regolato per legge il Gran Consiglio sul quale detta riforma è principalmente basata ».

Cercherò, come ho fatto altre volte, di accostarmi il più possibile al punto di vista dei proponenti, astraendo da pregiudiziali di principio. Così vengo a pormi nella situazione di un medico chiamato con altri colleghi a consulto. Si decide collegialmente una cura contraria al suo modo di vedere; egli dà atto del suo dissenso; ma avvisa ai mezzi migliori perchè la cura si faccia, nell'interesse del malato.

Come, del resto, si potrebbe dire che la cura è buona o cattiva se non viene fatta nelle migliori condizioni possibili?

Il disegno di legge può a mio parere esaminarsi sotto due aspetti: primo, vedere se corrisponde agli intendimenti del legislatore; secondo, vedere se all'atto pratico può costituire un miglioramento in confronto delle due leggi elettorali fatte da questo Governo, negli ultimi cinque anni; l'ultima delle quali non ha avuto applicazione.

Se ammettete la concezione corporativistica, la prima parte del progetto di riforma sembra possa soddisfare ad entrambi questi criteri. Le grandi confederazioni ed associazioni, che sostituiscono i Comitati elettorali e le iniziative personali, sono ben definite dalla legge. Il loro funzionamento è chiaro.

Veniamo alla seconda parte del progetto.

Qui non potrei dire altrettanto. Al corpo elettorale viene sostituito il Gran Consiglio; che ha poteri anche più vasti, perchè oltre a scegliere liberamente fra i candidati presentati, può eleggere senza alcuna limitazione altre persone la cui candidatura non sia stata posta.

Voi vedete la funzione capitale attribuita al Gran Consiglio. In questo corpo di legge esso è come la testa. Dal modo come potrà agire, dipende che la legge sia buona o cattiva.

Orbene, di un organo tanto importante, non viene data alcuna definizione. Non si sa come si formi, come si rinnovi, come funzioni. Nel meccanismo della legge elettorale non è spiegato in qual modo il Gran Consiglio procederà alle elezioni; se con votazione a semplice maggioranza o con altro criterio, ovvero con sistemi più complicati, quali avevamo ad esempio nei Consigli delle nostre repubbliche medioevali.

Nello sviluppo del nuovo regime vediamo profilarsi quest'organo (rimasto finora indeterminato), al quale sarebbe devoluta la funzione di nomina alle cariche dello Stato. Ora i deputati, poi probabilmente i podestà, forse i senatori, gli alti dignitari, il Primo Ministro.

Se idealmente la concezione può sembrare geniale, in pratica, se non si riuscirà a darle una rigorosa forma legale, presenta grandi pericoli. Tra le svariate forme che potrà assumere, alcune ve ne sono che permetteranno degenerazioni. E fra queste degenerazioni, una, accennata anche nella relazione ministeriale, è specialmente temibile, cioè l'oligarchia.

Nei riguardi del Gran Consiglio succederanno, con più gravi conseguenze, gli stessi inconvenienti che si rimproveravano ai deputati o ai candidati nei confronti dei loro elettori, anzi dei loro grandi elettori. Gli aspiranti alle cariche o alla rielezione, inclineranno a procacciarsi con atti di cortigianeria o di sottomissione il favore dei membri del Gran Consiglio. Voi vedete che anche sotto questo aspetto non si realizzano gli intendimenti del Governo, il quale vuole evitare un'oligarchia, ed invece ci espone a tale pericolo.

Un quadro, un bellissimo ritratto, opera di insigne pittore, nel quale la testa sia tratteggiata solo nei contorni, e l'autore si riservi di completarla dopo il giudizio della giuria; può

essere oggetto di esame? Così noi non possiamo prendere in considerazione un progetto che si presenta incompleto nella sua parte più vitale e più caratteristica.

Io credo che il Governo conscio dell'importanza di questo atto solenne e decisivo, che di gran lunga sovrasta tutti quelli finora compiuti, vorrà accettare la mia proposta di sospensione e vorrà porre ogni impegno per presentare un disegno di legge completo, logico, e tecnicamente perfetto.

ALBERTINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTINI. Onorevoli senatori, terrò la parola per breve tempo. La situazione politica italiana non comporta ampie discussioni, nemmeno su riforme di portata costituzionale immensa come questa, la quale nell'altro ramo del Parlamento fu approvata in pochi minuti, senza che alcun membro del Governo e della maggioranza aprisse bocca, con una sola dichiarazione che l'accusava di incostituzionalità, quella dell'on. Giolitti. La verità è che tutte le garanzie statutarie sono solidali tra loro e che il Parlamento non può soddisfare il suo compito se non in un ambiente in cui fioriscano tutte quelle libertà statutarie che il regime fascista ha poco a poco soppresse. Esso non ammette l'opposizione; molto meno ammette che si cerchi di sostituirlo. Voler sostituirlo anzi è un crimine passibile di un vario ordine di pene. In queste condizioni la funzione delle due Camere è ridotta ad approvare in fretta e furia, ad enorme maggioranza od all'unanimità dei presenti, tutto quanto il Governo propone, anzi novanta nove volte su cento a sanzionare i provvedimenti da esso applicati per decreto-legge.

Lo sviluppo logico di tale stato di cose, maturato in sei anni con giri di vite sempre più stretti, avrebbe dovuto condurre all'abolizione del Parlamento. La relazione governativa al disegno di legge, prevedendo tale illazione, asserisce che l'abolizione della seconda Camera e di ogni forma di elezione « non risponde affatto alla concezione fascista dello Stato moderno », giacché « il fascismo non ha mai pensato di restaurare l'antico Regime assolutista, e di ricostruire sulle rovine dello Stato demo-liberale uno Stato di polizia ». Ma non basta per dimostrare una tesi limitarsi ad affermarla. Non vale l'esistenza di una Camera

anche elettiva a togliere il carattere di assoluto ad un regime che il paese non può apertamente combattere e legalmente abbattere, ad un regime che difende le posizioni conquistate coi mezzi con cui le difende il fascismo. Ad ogni modo, per quanto riguarda il Parlamento, il fatto è che nelle attuali condizioni della vita pubblica italiana non può funzionare se non come ora funziona.

Tale constatazione porta ad inserire la riforma che ci sta dinanzi in un quadro della nostra situazione più complesso e più vasto di quello che si ha quando si considera soltanto la violazione, di cui molto si è parlato, dell'art. 39 dello Statuto, il quale dice che la Camera elettiva è composta di deputati scelti dai collegi elettorali. In questo quadro più esteso vien fatto di notare che così i più liberali come i più retrivi congegni con cui si può nominare un'assemblea legislativa hanno relativa importanza quando il potere esecutivo ha paralizzato quello legislativo, creando un ambiente nel quale un'opinione sola è tollerata e considerata degna di rispetto ed ha quartiere sicuro, l'opinione che coincide con quella del Governo, anzi meglio del suo Capo. C'è una incompatibilità assoluta fra tale esigenza del regime e la libera attività parlamentare. E, quando si voglia tenere in vita una Camera di deputati il cui pensiero sia unanime con quello del Governo, la violazione dell'art. 39 diventa fatale. Ma vengono pure manomessi altri articoli fondamentali dello Statuto. È distrutto, come dice l'ordine del giorno presentato ed illustrato dal senatore Ruffini e firmato da 43 colleghi, quel pilastro della Costituzione che è l'art. 2, il quale proclama essere lo Stato italiano retto da un Governo monarchico rappresentativo, da un Governo monarchico cioè in cui una parte dei poteri sovrani, definita in successivi articoli, è attribuita a rappresentanti del paese da esso nominati in assoluta libertà, rispecchianti le sue tendenze ed i suoi partiti. E sono pure gravemente minati alcuni dei più delicati poteri della Corona.

Un meccanismo infatti, il quale monopolizza nei dirigenti delle associazioni e degli organi del partito dominante la scelta dei deputati da sottoporre ad una specie di plebiscito nazionale, crea al potere regio vincoli ed imbarazzi che alterano profondamente lo spirito se non la

lettera di articoli statutarî che definiscono le prerogative Reali. L'art. 65, ad esempio, il quale dichiara che il Re nomina e revoca i suoi ministri, l'articolo cioè da cui prese le mosse l'on. Sonnino nel suo « Torniamo allo Statuto » ricordato ora dal senatore Tanari, che cosa diventa col nuovo sistema di scelta e di elezione della Camera? Se in passato il diritto di revoca non era praticamente esercitato dalla Corona, i Ministeri però si dimettevano quando non godevano più la fiducia del Parlamento, ed allora interveniva il Re ad esercitare il suo diritto di nomina (*rumori*) come meglio credeva, anche prescindendo dalle tendenze della Camera, come si verificò nel 1901, quando cadde il Ministero Saracco, e nel 1915, quando il gabinetto Salandra si dimise alla vigilia della guerra. Ma con questo congegno il Sovrano non sarebbe più chiamato ad intervenire, giacchè non è pensabile che deputati di un solo partito, i quali devono la loro nomina ai dirigenti di questo partito, si voltino contro il Governo che ne è l'espressione.

GIUNTA, *sottosegretario alla Presidenza del Consiglio*. Di questo può essere certo!

ALBERTINI. Nè al Re sarebbe dato di modificare la situazione valendosi della facoltà concessagli dall'art. 9 dello Statuto di sciogliere la Camera, perchè le nuove elezioni si farebbero allo stesso modo: cioè i candidati sarebbero scelti dalle organizzazioni e dal Gran Consiglio fascista, ed avverrebbe un nuovo plebiscito, i cui risultati, nelle condizioni in cui il paese si trova, non potrebbero essere diversi da quelli del plebiscito precedente.

Ciò è riconosciuto dalla stessa relazione governativa al progetto di legge. Si dice in essa che l'ipotesi di una mancata ratifica del corpo elettorale alla scelta del Gran Consiglio fascista rappresenta un caso *veramente difficile a verificarsi*. Non si può dubitarne. Come potrebbe mai uscir vittoriosa nella lotta elettorale un'opposizione a cui non è permesso di aver giornali, di tener comizi, di riunire i suoi componenti in associazioni, di combattere a viso aperto il Governo ed il partito al potere, un'opposizione insomma alla quale non è consentito di esistere? Che se anche poi si avverasse un miracolo simile, mai l'opposizione potrebbe raccogliere i frutti della vittoria riportata nelle urne. Aggiunge infatti la relazione

governativa che all'esperimento di una seconda elezione, da farsi quando la prima fosse risultata contraria ai candidati fascisti, sulla base di una libera gara fra tutte le associazioni ed organizzazioni esistenti nel paese che contino 5000 soci, « a simile esperimento - leggo le parole testuali - non si deve dare un'importanza superiore a quella che ha. Non si deve ritenere che da una tale decisione dipenda la vita dello Stato o quella del Regime; essa può essere utile soltanto per ristabilire con mezzi legali l'armonia fra i rappresentanti delle forze esistenti del Paese e i loro rappresentati che sia eventualmente venuta meno; e per trarre norma, nella pratica di Governo, dai sentimenti diffusi nella massa della popolazione ». Il che significa chiaramente che il Governo fascista rimarrebbe al potere anche quando il verdetto del paese gli fosse contrario. Confessione preziosa, di una sincerità tale che mi dispensa dall'aggiungere altre parole per dimostrare che il metodo elettorale propositoci è stato studiato in modo da perpetuare al potere il fascismo ed il suo governo, sottraendo alla Corona ed al paese quei mezzi di sostituirli che sono la salvaguardia della loro libertà.

Ed allora si riaffaccia la domanda: non sarebbe stato più logico andare a fondo? Se il dogma della sovranità popolare è infranto, come la relazione governativa viene a dire, perchè appellarsi ad un popolo che non può liberamente rispondere, e che, quando anche manifestasse la sua avversione al governo ed al suo partito, non riuscirebbe a vederli allontanati dal potere?

Ecco: è parso preferibile accreditare l'opinione che il fascismo non abbia restaurato l'antico regime assolutista di così ingrata memoria, non scoprire cioè le linee vere dell'edificio entro cui il popolo italiano vive, e dare a questo edificio una facciata originale, con finestre rivolte verso il sole dell'idea corporativa. Finestre chiuse però, giacchè non basta ad imprimere ad un ramo del Parlamento carattere sindacale il fatto che i dirigenti dei sindacati propongano, per 400 seggi, 800 nomi al Gran Consiglio fascista, il quale, non solo deve tener conto di altri 200 nomi proposti dagli Enti morali e dalle associazioni, ma può scegliere chi vuole, anche all'infuori di questo elenco di 1000 candidati. Per esser davvero sindacale

l'assemblea legislativa dovrebbe risultare composta di rappresentanti, non già scelti dai dirigenti dei sindacati e dal Gran Consiglio, ma eletti in ambiente di libertà piena da tutti gli appartenenti ai sindacati stessi.

E del resto voleva proprio il Governo una camera sindacale? No: lo confessa la sua relazione quando dichiara che col sistema proposto « non vi è rappresentanza di interessi di categorie, ma scelta, nelle varie categorie, di uomini degni di realizzare i fini storici della Nazione »; e quando aggiunge: « I candidati, che si presentano in veste di interessi particolari, dovranno essere inesorabilmente eliminati dal Gran Consiglio ». Ma caratteristica, scopo delle camere sindacali è appunto di costituire rappresentanze di interessi di categorie; e non c'è altro modo di evitare che i deputati vengano in Parlamento come patroni di interessi particolari che di farli eleggere dai cittadini a rappresentare tutte le classi sociali anzichè dai sindacati a rappresentare classi singole.

Ad un'altra esigenza poi risponde questo disegno di legge. Col tenere in vita una larva di Camera si appagano tutti coloro che, turbati nella loro coscienza, erano in cerca di un *alibi* per dare il loro assenso a tanta distruzione della Carta fondamentale del Regno. Di fronte al nuovo congegno loro presentato, essi possono dire a se stessi, come scriveva testè un deputato fascista, l'on. Solmi: « la nuova legge non intacca le basi degli ordinamenti costituzionali ». A simile linguaggio addormentatore, smentito dalla più chiara evidenza, preferisco di gran lunga quello ufficiale del Foglio d'ordini della Milizia quando dice: « Richiamarsi all'art. 39 dello Statuto è semplicemente infantile. Lo Statuto fu promulgato nel 1848. Oggi siamo nel 1928 ».

È vero. Rimane però da vedere se i poteri dello Stato hanno il diritto di alterare la Carta del '48 nel senso di togliere al popolo le libertà e le garanzie che gli accordava. Io sono del parere ora qui espresso dal senatore Ruffini. Credo cioè fermamente che no, come in altra circostanza ho cercato dimostrare da questa tribuna. Ma non voglio ripetere quanto allora ho detto, e concludo.

La nuova violazione statutaria che questa riforma perpetra è, sì, un coronamento, una conseguenza delle altre che l'hanno preceduta,

ma turba oggi tanti animi, apre tanti occhi perchè tutte le riassume, elevandosi a trofeo della battaglia vinta contro quella concezione dello Stato liberale che reggeva l'Italia e regge pressochè tutto il mondo civile, e che ha fatto la sua grande prova nella conflagrazione europea dalla quale sono usciti vincitori solo i popoli liberi, mentre quelli sottoposti a forme più o meno dispotiche furono sconfitti o non resistettero sino alla fine. Questa riforma inoltre crea un ostacolo formale gravissimo alla ripresa, prima o poi immane, della nostra libera vita nella via e nei limiti di quella Costituzione la quale rappresentava per noi la tradizione, il retaggio più puro del Risorgimento, il patto d'unione delle altre regioni d'Italia al Piemonte ed alla sua Monarchia, lo strumento con cui l'Italia si è fatta ed ha superato tutte le crisi ed i travagli della sua epopea. Superstite di un liberalismo che colla sconfitta non può accettare il disonore, memore del giuramento prestato entrando in quest'aula, sento il dovere di riaffermare in quest'ora, proprio in quest'ora, fede incrollabile in quei principi che il disegno di legge sottoposto al nostro esame condanna e rinnega, e di alzare con commozione profonda la mia debole voce in difesa del vecchio, ma glorioso e ricco di linfe immortali, Statuto del Regno. (*Applausi e rumori*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore De Vito.

DE VITO, *relatore*. Onorevoli colleghi: l'ampia discussione seguita e la lucidissima relazione ministeriale mi consentono la maggiore brevità.

Agli onorevoli oratori che hanno parlato in favore, rivolgo vivi ringraziamenti per avere suffragato, con l'autorità loro e con la loro dottrina, le conclusioni dell'Ufficio centrale. E quanto all'opposizione, insolitamente vivace, essa dà modo di chiarire quale sia il vero carattere e la vera portata del disegno di legge.

Noi comprendiamo le nostalgiche doglianze di chi, mantenendosi volutamente estraneo all'atmosfera del nuovo regime, rimpianga i principi cui s'ispirarono le antiche dottrine e indarno ne faccia ancora ricerca.

Ma il rimpianto non distrugge il fatto che la storia suggella. L'era iniziata fra i bagliori sanguigni della rivoluzione francese ha per noi compiuto il suo ciclo.

Il generale disagio e l'irrequietezza politica,

prodotti dai rivolgimenti della grande guerra in quasi tutti gli Stati, dimostrano che il fenomeno non è nostro esclusivo, ma altri periodi storici si sono iniziati o stanno per iniziarsi nella secolare convivenza dei popoli.

Per noi l'era nuova è già cominciata ed il Fascismo ne caratterizza l'inizio per l'ardimento, l'intuito, la forza consciente di Chi, Duce nel nome e nel fatto, ha saputo rapidamente avviare l'Italia ai suoi nuovi destini.

In tale avviamento una radicale trasformazione si è già verificata nel nostro diritto pubblico e nei nostri ordinamenti.

A seconda ed in correlazione dei bisogni sono state saltuariamente introdotte nuove disposizioni legislative per essere ancora sostituite, modificate o completate.

Ma in questa legislazione frammentaria domina la concezione dello Stato quale autorità sovrana, cui tutto deve cedere per il pubblico bene. Tale concezione è in antitesi ed in sostituzione al principio della sovranità del popolo, che su cui si basò l'era trascorsa.

Ed a tale concezione si ricollegano le leggi sul Primo Ministro che ha sottratto il Gabinetto alla fluttuazione del Parlamento mutando radicalmente i rapporti tra potere legislativo e potere esecutivo, la legge sulle norme giuridiche, quella abolitiva delle autonomie locali a base elettiva e le memorabili leggi che, esempio unico nel mondo, disciplinano le forze economiche della Nazione sostituendo alla lotta di classe l'armonia e cooperazione di tutte le classi sociali.

Alla trasformazione del diritto corrisponde l'opera grandiosa del Governo fascista che regge le nostre sorti per fiducia di Re e generale consenso di Parlamento e popolo.

Nè è vana l'affermazione che esso rappresenta ormai la coscienza nazionale.

In rapporto a tale situazione ed a tali ordinamenti deve essere considerato il proposto disegno di legge.

Al concetto unitario dello Stato corrisponde il collegio unico;

all'intima unione di Governo e popolo, ed all'assenza nel Regno di altri partiti organizzati la lista a carattere totalitario;

alla organizzazione economica della Nazione la presentazione dei candidati;

alla posizione nuova del potere esecutivo

di fronte al Parlamento, alla necessità di una più intima collaborazione fra Parlamento e Governo per la formazione delle leggi, alla maggiore preoccupazione di avere rappresentanti idonei e consapevoli del nuovo ordinamento sociale corrisponde la designazione affidata al Gran Consiglio nazionale del Fascismo;

alla eventualità che altre tendenze si manifestino fa riscontro la rinnovazione delle elezioni con liste concorrenti e rappresentanza delle minoranze.

Tali proposte non possono essere giudicate in base a teoriche sul diritto di voto, che traggano origine e giustificazione dall'antico principio della sovranità popolare. Con l'attuale concezione dello Stato anche il diritto di voto in tanto spetta al cittadino e in tanto può essere esercitato, in quanto è dalla legge riconosciuto e si svolga secondo le finalità supreme dello Stato, non in guerra con esse.

E qui è la risposta a quanti adducono la violazione dello Statuto.

Essendo le leggi per loro natura mutevoli secondo le esigenze dei tempi, le condizioni di fatto e la finalità che debbono perseguire, non si può pretendere la immutabilità del diritto elettorale, solo perchè di esso fa cenno lo statuto e ne fa cenno per rinviarne ad una legge la disciplina.

Ma questa obiezione costituzionale, presentata come fondamentale e di eccezionale gravità, è stata già oppugnata dagli onorevoli Tanari e Crispolti. È quindi inutile che io mi ci soffermi per ripetere, e malamente, quanto essi hanno detto con tanta efficacia.

Mi limiterò invece a più modesta disamina, ricercando se possa dirsi fondata l'eccezione menomazione del diritto di voto.

Ricordo che recriminazioni analoghe sorsero quando fu discusso il sistema di votazione con scheda per simbolo, e si rinnovarono più acri in occasione della legge 18 novembre 1923, sostenendosi che all'elettore si vietava in realtà ogni scelta di persone e che l'inclusione di un candidato nella lista appoggiata dal Governo significava senz'altro nomina.

Ma le recriminazioni non impedirono che le leggi fossero votate da entrambi i rami del Parlamento, ed a rilevante maggioranza.

L'impossibilità che gli elettori designino di loro iniziativa nel segreto dell'urna i deputati

di proprio gradimento sta nel fatto del gran numero degli eligendi, nell'estensione del collegio e nella caotica situazione che ne deriverebbe. In pratica occorre sempre che il giudizio degli elettori sia richiamato su determinati nomi. Di qui il sistema delle autocandidature e delle candidature che, per quasi tutte le legislazioni europee, si svolge in base alla designazione proposta da partiti politici o da gruppi di elettori.

Ed ormai nessuno può affermare che sia una menomazione del diritto elettorale votare col simbolo una lista di nomi così presentata, pur restando il fatto che i candidati sono quasi sempre sconosciuti agli elettori; e questi debbono accettarli o respingerli nell'insieme senza facoltà alcuna di mutamento.

Per tale parte quindi le proposte in esame non si allontanano da un sistema già ammesso nella nostra legislazione.

Ma, si dice, voi sopprimete le liste concorrenti e rendete impossibile ogni rappresentanza di minoranze.

In proposito dobbiamo ricordare che le forze economiche della nazione erano in passato lasciate quasi sempre in balia di loro stesse. I partiti politici, o in nome di principi dogmatici, o per trarne forza e sostegno, ne assumevano il patrocinio e la difesa. Di qui lotte e contrasti.

E spesso talune forze che pur avrebbero dovuto contribuire al bene pubblico ed al progresso dell'economia nazionale, si ponevano contro lo Stato minacciandone la resistenza all'interno con agitazioni, serrate, scioperi, e diminuendone l'estimazione all'estero con danno grave del nostro buon nome.

Tale situazione rispecchiavasi nel campo elettorale.

E quindi gruppi e partiti erano ammessi a presentare liste proprie, non direttamente ma a mezzo di un prescritto numero di elettori ad essi appartenenti od anche di elettori consenzienti: di qui ibride coalizioni e talvolta anche pattuizioni indecorose.

Oggi tutto il campo della produzione e del lavoro è saldamente e pacificamente inquadrato nei sindacati.

Questa meravigliosa organizzazione, arditamente pensata e voluta dal Capo del Governo, riporta nella massa lavoratrice la disci-

plina, nelle classi produttrici la tranquillità, pone in onore il lavoro artistico e intellettuale, ridona a tutti la fiducia nello Stato. Ed essa costituisce ormai la dorsale della vita della nazione e la base essenziale della nostra prosperità all'interno, del nostro prestigio e della nostra influenza all'estero.

È quindi logico che tali organizzazioni, costituite ormai in veri e propri enti di diritto pubblico, partecipino alla vita politica della nazione concorrendo a formarne la rappresentanza.

Ma, osserva l'onorevole Albertini, voi questo neppure fate, perchè ad essi attribuite soltanto un diritto di presentazione, non un diritto di scelta.

E qui appunto è la delicatezza della questione.

Nessun dubbio sulla necessità di assicurare la partecipazione di queste imponenti masse, cui s'aggiungono altre masse considerevoli, rappresentate dalle associazioni impiegatizie pubbliche e dalle organizzazioni giovanili dipendenti direttamente dal partito Fascista. Occorre però evitare che si possa comunque far ritorno a quella rappresentanza per classi o per aggruppamenti di interessi, di cui ci hanno tramandato ricordo non lieto i nostri comuni liberi e gli stati feudali.

Di qui il sistema escogitato che, pur aprendo il varco a persone proposte dai vari gruppi, intende e vuole che gli eletti costituiscano unica rappresentanza intesa al bene dell'intera nazione.

Ma, dicono gli oppositori, voi date al Gran Consiglio, organo di partito ed esistente soltanto di fatto, la più gelosa delle attribuzioni quale è quella della scelta e designazione definitiva dei candidati, scelta e designazione che in pratica equivarranno a nomina effettiva. E l'on. Ricci Federico aggiunge: occorre almeno che sia esso disciplinato per legge, e ne trae occasione per un ordine del giorno, col quale si chiede che il Senato sospenda ogni pronuncia sulla proposta in esame.

Il Capo del Governo nella sua relazione esprime, è vero, il proposito di provvedere alla legale disciplina del Gran Consiglio quale organo di Stato, ma tale proposito non implica la necessità di sospendere l'esame di questo disegno di legge.

Il Gran Consiglio effettivamente esiste an-

cora soltanto di fatto, ma l'esistenza sua non può essere ignorata da alcuno, nè possono esserne ignorati l'alto prestigio e le alte finalità per la parte presa ad ogni manifestazione di vita politica, ed alle più importanti riforme.

L'ordine del giorno Ricci non può quindi essere accettato dal vostro Ufficio centrale.

Ed una osservazione ancora.

La designazione del Gran Consiglio certamente ha con sè la presunzione dei maggiori consensi, ed è anche condizione essenziale per la nomina della rappresentanza nazionale. Ma, per quanto autorevole, è sempre designazione che non produce effetto, se non suffragata dal voto del corpo elettorale. Ed il corpo elettorale è libero di accettarla o di respingerla secondo il convincimento suo e la sua coscienza. Se l'accetta, il voto reso costituisce la determinante della nomina: se la respinge, la lista cade nel nulla.

E qui è appunto la salvezza del diritto elettorale.

L'elettore nel rispondere sì o no al quesito rivoltogli, esercita liberamente il suo diritto di voto. E lo esercita sullo stesso indirizzo politico che il Regime segue.

Il generale consenso ond'è circondata l'opera del Governo, rende assai difficile che la lista non sia approvata. Ma l'ipotesi è prevista dal disegno di legge.

A tale proposito io non comprendo come le eccezioni maggiori sieno mosse dall'on. Albertini a quella che mi sembra parte lodevolissima del disegno di legge.

Il Governo sa di avere rispondenza piena con la coscienza nazionale. Ma non teme nè sfugge il giudizio della massa elettorale: lo affronta risoluto e sereno.

Voi dite che altre tendenze considerevoli sono in paese? ebbene vengano innanzi, respingano la proposta del Gran Consiglio, formino di loro autorità liste concorrenti, le affidino alla imparzialità della Corte d'appello di Roma funzionante da Ufficio centrale elettorale che promuove e regola il suffragio degli elettori ed assicura alle minoranze il loro diritto.

Ma l'on. Albertini domanda quali sarebbero in tal caso le conseguenze.

Io non credo che sia compito di una legge

elettorale disciplinare conseguenze di tal natura, le quali vengono risolte alla stregua dei principi fondamentali che reggono ciascuno Stato. Non è questa la sede per una discussione simile. E d'altra parte passeranno molti e molti anni prima che una tale ipotesi possa verificarsi, non per quella coazione cui s'accenna, ma perchè l'opera del Governo corrisponde effettivamente agli interessi della Nazione, ha il plauso di tutti i cittadini italiani, ci è perfino invidiata all'estero (*Benissimo*).

Ed ho finito.

Il Senato sino dal primo sorgere del Fascismo si è stretto intorno a voi, onorevole Mussolini. Ed ha seguita l'opera meravigliosa vostra e l'ha secondata con passione e con fede.

Oggi risponderà con uguale slancio alla richiesta, che voi gli fate, di una legge per costituire la rappresentanza nazionale in armonia alla nuova organizzazione sociale da voi creata per gli alti interessi della Nazione (*Applausi vivissimi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Capo del Governo.

MUSSOLINI, *Capo del governo, Primo ministro. (Segni di vivissima attenzione)*. Onorevoli senatori, ero molto incerto nel giudicare circa l'opportunità di prendere la parola durante questa discussione, poichè, quando si parlano lingue diverse — e lingue diverse sono quelle parlate dal fascismo da una parte e dal dem. liberalismo superstite dall'altra — ogni discussione è perfettamente superflua.

Ma io voglio fare alcune dichiarazioni che dirigerò a quei senatori i quali, di fronte alla gravità dell'argomento, potrebbero essere più o meno turbati.

Vi dichiaro subito che la legge elettorale sottoposta ai vostri suffragi è conseguenza di premesse dottrinarie e di una situazione di fatto determinatasi nel Paese. Non è già uno strumento per avere una Camera monocroma, di un solo colore, perchè a questo scopo sarebbe stato più che sufficiente il collegio uninominale (*Vivissime approvazioni*). Avremmo avuto, anche in questa eventualità, l'unanimità più uno. (*Approvazioni*).

La ragione sta invece in un fatto di natura tipicamente costituzionale che oggi non è stato prospettato in tutta la sua importanza. Il

fatto di cui parlo è il riconoscimento del sindacato organo di diritto pubblico. Qui è la grande novità legislativa della rivoluzione fascista; qui è la sua originalità (*Benissimo*).

Che cosa significa il Sindacato organo di diritto pubblico? Significa che il Sindacato non è più fuori dello Stato, nè contro lo Stato, ma è nello Stato, riconosciuto dallo Stato, e come tale ha il diritto di rappresentare tutte le categorie, e come tale ha il diritto di imporre a tutte le categorie un contributo sindacale obbligatorio. Quando esiste questo dato di fatto nella costituzione italiana — e mi riferisco alla legge 30 aprile 1926 — la legge elettorale non ne è che la logica, naturalissima conseguenza. Ma poi, onorevoli senatori, chi si vuole ingannare? Ma veramente, in regime di partiti, il popolo è sovrano? Specialmente quando la disintegrazione dello Stato è già arrivata ad un punto in cui, ad esempio — 35 liste di 35 partiti invitano il popolo ad esercitare la sua cartacea sovranità? Ma anche in regime di partiti le elezioni sono fatte da Comitati incontrollabili. Il popolo elettorale è chiamato a ratificare le scelte fatte dai partiti (*approvazioni*), quando non sia posto dinanzi all'enorme difficoltà di scegliere un partito o un indirizzo. La verità è che in tutti i Paesi del mondo si soffre di questa specie di dispersione delle energie politiche che ha delle conseguenze di natura assai seria in ciò che è il funzionamento, la compagine degli Stati moderni.

Non ho nessuno scrupolo a dichiarare che il suffragio universale è una pura finzione convenzionale. Non dice nulla e non significa nulla. Dà i risultati più disparati. Se lo si considera come uno strumento utile in determinate circostanze, allora la discussione è possibile; se si dice che il suffragio universale è l'ultima *Thule* della sapienza politica, e della saggezza dei Governi, allora faccio le mie più ampie riserve.

Si è detto che questa legge è dominata dal fatto che il Gran Consiglio non è ancora entrato fra gli organi costituzionali dello Stato. La ragione ne è evidente. La legislatura è ormai ai suoi termini; nel 1929 avrà finito il suo ciclo. Bisogna preparare l'applicazione di questa legge elettorale e quindi è necessario, per questa preparazione di ordine meccanico ed

amministrativo, di avere del tempo innanzi a sé. Il Gran Consiglio non ha che da scegliere, da scremare, da selezionare le designazioni che saranno fatte liberamente dalle grandi associazioni sindacali giuridicamente riconosciute. Dichiaro quindi che respingo l'ordine del giorno presentato dal senatore Ricci Federico.

E vengo allo Statuto. Bisogna intenderci, onorevoli senatori. Vi prego di credere che non v'è alcuna punta men che rispettosa verso chicchessia in quello che dirò fra poco. Siamo sul terreno della archeologia o della politica? O, se volete, siamo sul terreno della immanenza o su quello della contingenza? Si è mai pensato che una costituzione o uno Statuto possano essere eterni e non invece temporanei? Immobili o non invece mutevoli? Ma richiamiamoci agli immortali, ai troppo immortali principi da cui tutto discende. Che cosa dice l'articolo 27 della dichiarazione *des droits de l'homme*? « Tutte le costituzioni sono rivedibili, perchè nessuna generazione ha il diritto di assoggettare alle sue leggi le generazioni che verranno ». Vi richiamo agli immortali principi! Di immanente, onorevoli senatori, di eterno, non vi sono che le leggi religiose. Il decalogo, ad esempio, è immanente, fatto da quel Mosè che Dante chiamò *legista sapiente*: 10 articoli che vanno bene per tutti i popoli, per tutte le altitudini, longitudini e latitudini. (*Si ride*). Ed anche allora fu necessario per dar seguito a questo decalogo che sul Sinai il Profeta fosse quasi folgorato dalla rivelazione divina. E si aggiunga — uno dei fenomeni più interessanti — che, malgrado ciò, il decalogo, ispirato al monoteismo, fu un fenomeno unico nella storia del mondo antico, perchè la Grecia continuò nel suo gaietto politeismo, e Roma ebbe la sua meno gaia, ma sempre politeista religione.

Le costituzioni non sono che degli organi strumentali, risultati di determinate circostanze storiche, delle quali seguono la nascita; lo sviluppo, il declino. Ma poi, onorevoli signori, questo Statuto è stato forse fatto da un'accolta di profeti? Ma niente affatto. Lo Statuto è stato fatto da alcuni signori che si sono raccolti attorno ad un tavolo; essi hanno lasciato dei verbali. Questi verbali non erano conosciuti se non in numero di cinque. Qui, in questo libro, ci sono tutti e 12 e sono i verbali dei Con-

sigli di Conferenza presieduti da Carlo Alberto. Lettura interessantissima, perchè dimostra che la posizione, per esempio, del senatore Ruffini, oggi è identica a quella che aveva allora l'onorevole marchese Solaro della Margherita (*si ride*): cioè una posizione squisitamente reazionaria. (*Si ride*).

Voi sapete come nacque lo Statuto; fu determinato dai movimenti di Napoli e di Genova che preoccupavano gravemente gli ambienti dinastici di Torino, perchè vedevano nella irrequietezza di Genova la suggestione della pertinace predicazione mazziniana.

Dicevo dunque che ad un certo momento la marea ingrossò; ed il ministro dell'interno, Borelli, nella seduta del 3 febbraio 1848, pose il quesito; ma con quale animo lo pose? « Andiamo alla rovina; è l'abisso; è il salto nel buio; forse l'Austria domani ci attaccherà, perchè noi, andando verso la Carta costituzionale, vulneriamo l'assolutismo austriaco; fermatevi quindi alla posizione del 1815; ricordate che la santa Alleanza ha rimesso i Re sui troni; non siate degli ingrati ».

Ed allora questi valentuomini, molti dei quali sono certamente dimenticati, e certamente è dimenticato il segretario di questi Consigli di conferenze, che si chiamava il signor Radicati (*si ride*), questi valentuomini — Borelli, ministro dell'interno, il conte Avet, segretario degli affari di giustizia, il conte di Revel, Primo segretario di Stato per la finanza, Des Ambrois, il Primo segretario di Stato pei lavori pubblici, il conte di San Marzano, segretario di Stato per gli affari esteri, il signor Broglia, segretario per la guerra e marina, il marchese Alfieri, segretario per l'istruzione — si riunirono attorno ad un tavolo e non inventarono la polvere. Perchè? Perchè avevano dinanzi tre costituzioni: quella spagnola, quella belga e quella francese. Il San Marzano voleva che si studiassero anche certe costituzioni germaniche. E ne uscì fuori lo Statuto del Regno attraverso discussioni che, in certi momenti, furono drammatiche, attraverso alle esitazioni del Re Carlo Alberto, che furono vinte dopo che il confessore del Re, l'arcivescovo di Vercelli, monsignor d'Argennes, fece comprendere che, dopo tutto, non sarebbe caduto nè il Piemonte, nè il mondo se si fosse data questa Carta al Piemonte. Ban-

diere alle finestre, musica nelle strade, applausi. Carlo Alberto non amava queste manifestazioni, non erano nel suo temperamento fine e aristocratico, sdegnoso di ogni forma di popolarità.

Ma già d'allora si cominciò a discutere su questo Statuto, ed i pareri furono divisi. Ci furono le eterne tre tendenze: cioè gli estremisti di sinistra, i quali in uno dei quattro giornali che uscivano in quel tempo a Torino, sostennero che si trattava di uno scherzo di cattivo genere; volevano ben di più. Ci furono gli altri del Centro che affermavano doversi accettare questa Carta costituzionale come un temperamento fra le opposte esigenze; e finalmente ci furono i radicali di destra, i quali, in contrapposto a quelli che allora si chiamavano le teste bruciate, affermavano che lo Statuto era un passo enorme, un vero salto nel buio. A tutti sovrastò Camillo di Cavour, il quale fin d'allora ammoniva che lo Statuto non era eterno, non era immutabile; era un punto di partenza e non un punto d'arrivo. Sin d'allora, secondo la dottrina costituzionale, che fu sempre dipoi accettata, si ammetteva che lo Statuto fosse rivedibile, se le circostanze lo imponessero. È quindi fatica, a mio avviso, superflua, e tuttavia commovente, fare la guardia al Santo Sepolcro (*si ride*). Il Santo Sepolcro è vuoto. Lo Statuto non c'è più, non perchè sia stato rinnegato, ma perchè l'Italia di oggi è profondamente diversa dall'Italia del 1848.

Carlo Alberto stesso, in data 22 marzo, violò lo Statuto in un punto abbastanza importante, e cioè per quello che concerneva la bandiera dello Stato. Ben si avvisò Carlo Alberto, accettando il tricolore portatogli dai patrioti lombardi, dopo averlo agitato dalle finestre di palazzo Madama, a farne il vessillo del Piemonte, perchè fu il tricolore che raccolse alla sua ombra tutti gli italiani (*Vivi e generali applausi*). È mai possibile un raffronto fra l'Italia del 1848 e l'Italia di oggi? L'Italia di allora non aveva di stati nazionali che il Piemonte; l'Austria era un enorme impero che andava dai monti della Boemia alle pianure di Ungheria; dal Danubio al Ticino. Vi erano nella Valle del Po' due ducati insignificanti; c'era il potere temporale dei Papi, il Granducato di Toscana e poi il Regno delle Due Sicilie. Vi erano vincoli doganali di ogni natura; non strade ferrate, non

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MAGGIO 1928

flotta mercantile, non flotta militare; solo più tardi Cavour metterà gli occhi sulla Spezia per farne il grande porto militare della nuova Italia.

Non vi era borghesia, se non allo stato ancora affiorante o rudimentale; non vi era un popolo differenziato come oggi; vi erano l'artigianato e la plebe dei campi, lontana da ogni passione patriottica. Quando da queste condizioni del 1848 si viene alle moderne, ci è infinitamente dolce ripercorrere questo cammino, perchè ciò giustifica l'orgoglio profondo di essere italiano. (*Applausi prolungati*).

Oggi ci troviamo, onorevoli senatori, di fronte ad una Italia unita che non ha più i confini al Ticino, ma li ha al Brennero ed al Nevoso; con un popolo che, attraverso l'educazione e l'organizzazione politica, sindacale, sportiva, morale del fascismo, diventa sempre più consapevole dei suoi fini, della sua missione nel mondo, ed è mio convincimento che senza questa consapevolezza i popoli non hanno destino.

Se negli ottant'anni trascorsi abbiamo realizzato dei progressi così imponenti, voi pensate e potete supporre e prevedere che nei prossimi 50 o 80 anni il cammino dell'Italia, di questa Italia che noi sentiamo così potente, così percorsa da linfe vitali, sarà veramente grandioso, specialmente se durerà la concordia di tutti i cittadini, se lo Stato continuerà ad essere l'arbitro nelle contese politiche e sociali, se tutto sarà nello Stato e niente fuori dello Stato, perchè oggi non si concepisce un individuo fuori dello Stato, se non sia l'individuo selvaggio che non può rivendicare per sé che la solitudine e la sabbia del deserto. (*Applausi*).

Onorevoli senatori, dopo queste mie dichiarazioni io ritengo che non mancheranno a questa legge i vostri favorevoli suffragi. (*Applausi vivissimi e prolungati; molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Non chiedendo altri di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e do lettura degli ordini del giorno che sono stati presentati.

Il primo ordine del giorno, che ha carattere sospensivo è quello del senatore Ricci Federico ed è così concepito: « Il Senato sospende la discussione del progetto di riforma della rappresentanza politica, in attesa che sia defi-

nito e regolato per legge il Gran Consiglio sul quale detta riforma è principalmente basata ».

RICCI FEDERICO. Chiedo la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCI FEDERICO. Dichiaro di ritirare il mio ordine del giorno (*Bene*).

PRESIDENTE. Leggo ora l'ordine del giorno presentato dai senatori Garofalo, Callaini, Marcello, Berio, Tanari, Bonin Longare, De Marinis, Spirito e Simonetta così concepito:

« Il Senato approva i criterî informativi del disegno di legge sulla riforma della rappresentanza politica e passa alla discussione degli articoli ».

Viene infine l'ordine del giorno presentato dai senatori: Ruffini, Stoppato, Casati, Cornaggia, Bollati, Abbiate, Bergamini, Bergamasco, Croce, Martinò, Sinibaldi, Pozzo, Tamassia, Valenzani, Wollemborg, Vigliani, Cirmeni, Francica-Nava, Zerboglio, Paternò, Sannarelli, Lanza di Scalea, Diena, Catellani, Fortunato, Fadda, Cataldi, Credaro, Loria, Beltrami, Canevari, Berenini, Malvezzi, Volterra, Fradeletto, Faelli, Della Torre, Podestà, Mosca, Gavazzi, Badaloni, Einaudi, Beneventano, così concepito:

« Il Senato,

ritenuto che la legge proposta priverebbe il Popolo italiano del più essenziale fra i diritti, che gli sono garantiti dallo Statuto fondamentale del Regno, e cioè del diritto di scegliere liberamente i propri rappresentanti;

ritenuto che per tal modo si muterebbe radicalmente quella forma di Governo rappresentativo, che è sancita dallo stesso Statuto e fu in vigore ininterrottamente per ben ottanta anni; accompagnando il Popolo italiano nella sua gloriosa ascensione da Novara a Vittorio Veneto;

passa all'ordine del giorno ».

L'ordine del giorno presentato dal senatore Garofalo ed altri, ha la precedenza perchè ha carattere più generale. Chiedo al Capo del Governo se lo accetta.

MUSSOLINI, *Capo del Governo*. Dichiaro di accettarlo.

DE VITO, *relatore*. Anche l'Ufficio centrale lo accetta.

PRESIDENTE. Su questo ordine del giorno ho ricevuto la seguente domanda:

I sottoscritti chiedono l'appello nominale per la votazione sull'ordine del giorno presentato dal senatore Garofalo ed altri.

Gentile, Tanari, Quartieri, Garofalo, Callaini, Nuvoloni, Gatti, Nava, Ancona, Sitta, Biscaretti, Luigi, Treccani, Pelli Fabbroni, Rolandi-Ricci, Artom, Tolomei, Borromei, Mosconi, Simonetta, Segrè-Sartorio, Cagni, Poggi, Sormani, Brusati Ugo, Sili, Tacconi, D'Ovidio, Orsi Delfino, Chimienti, Baccelli Alfredo, De Vito, Montresor, Camerini, Valerio, Resta Pallavicino, Del Carretto, Marcello, Corradini, Ricci Corrado, Zippel, De Marinis, Milano Franco d'Aragona, Morpurgo, Paulucci di Calboli, Reggio, Ginori Conti, Rossi Giovanni, Angiulli, Valvassori-Peroni, Bocconi.

Hanno chiesto la parola, per dichiarazioni di voto, gli onorevoli Mortara e Di Stefano.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Mortara.

MORTARA. Per non far perder tempo al Senato, dichiaro che aderisco al progetto di legge che è in discussione, e che voterò l'ordine del giorno proposto in appoggio al disegno stesso.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Stefano.

DI STEFANO. Convinto, e non da oggi, che il sistema di scelta della rappresentanza nazionale, affidato al voto unico, libero, diretto della massa elettorale a suffragio universale, sia stata causa prima e precipua della degenerazione del regime parlamentare, e perciò convinto che la legge del 1925, pur ritornando al collegio uninominale, ma fondandosi sullo stesso sistema, non poteva portare alcun rimedio ai mali che hanno segnato la decadenza del regime parlamentare da tutti lamentata, e per ovviare alla quale l'Unione interparlamentare, che in sé abbraccia 48 Stati, ha aperto un'inchiesta, a cui hanno preso parte i più celebrati cultori di diritto costituzionale, tra i quali un rappresentante della scienza italiana, tutti unanimi nel riconoscere la necessità di modificare le basi del sistema elettorale per costituire un governo forte, autorevole e duraturo, voto questa legge, sperando che la scelta delle personalità destinate a comporre la nuova Camera, contribuisca ad elevare in Italia il regime parlamentare, e nella sicurezza

che prima dell'attuazione del nuovo sistema elettorale, verranno regolate, per legge, la composizione e le attribuzioni del Gran Consiglio fascista, a cui è delegata, in ultimo grado, la scelta definitiva e il diritto di includere nella lista degli eligendi le persone più chiare nella scienza, nelle lettere, nelle arti, nelle armi e nella politica (*Commenti*).

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione per appello nominale dell'ordine del giorno Garofalo ed altri.

Lo rileggo:

Il Senato approva i criteri informativi del disegno di legge sulla « Riforma della rappresentanza politica » e passa alla discussione degli articoli.

Ora estrarremo a sorte il nome del senatore dal quale deve cominciare l'appello nominale.

Viene estratto il nome del senatore Ferrari.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Simonetta di procedere all'appello nominale avvertendo che coloro che approvano l'ordine del giorno risponderanno *Sì* e coloro che non l'approvano risponderanno *No*.

Votazione per appello nominale.

SIMONETTA. Procede all'appello nominale per la votazione sull'ordine del giorno dei senatori Garofalo ed altri, accettato dal Governo.

Rispondono *Sì*:

Acton, Albricci, Amero D'Aste, Ancona, Angiulli, Arlotta, Artom,

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Badoglio, Bellini, Berio, Berti, Bevione, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bocconi, Bombig, Bonicelli, Bonin Longare, Borghese, Borromeo, Brandolin, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Callaini, Cassis, Cavallero, Cesareo, Chersich, Chimienti, Cipelli, Cito Filomarino, Cocchia, Conci, Corradini, Cremonesi, Crespi, Crispolti.

Dallolio Alfredo, D'Amelio, D'Andrea, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Del Carretto, Della Noce, Del Pezzo, De Marinis, De Novellis, De Tullio, De Vito, Di Bagno, Di Frasso, Di Stefano, Di Terranova, Di Vico, D'Ovidio, Durante.

Ferrari, Ferraris Maggiorino, Ferrero di Cambiano, Fracassi.

Gabba, Gallina, Garofalo, Gatti, Gentile, Ginori Conti, Gioppi, Giordani, Gonzaga, Greppi, Grosoli, Guidi.

Indri.

Lanciani, Libertini, Luigi, Lustig.

Malaspina, Mangiagalli, Manna, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Mayer, Milano Franco D'Aragona, Montresor, Morello, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosconi.

Nava, Niccolini Eugenio, Niccolini Pietro, Nuvoloni.

Orsi Delfino.

Pagliano, Pascale, Paulucci di Calboli, Peano, Pecori Giraldi, Pelli Fabroni, Perla, Pestalozza, Piaggio, Pironti, Pitacco, Poggi, Pullè, Quartieri.

Raineri, Rava, Rebaudengo, Reggio, Resta Pallavicino, Ricci Corrado, Ridola, Rolandi Ricci, Romeo delle Torrazze, Rossi Baldo, Rossi Giovanni, Rota Francesco.

Salvago Raggi, San Martino, Santucci, Scaduto, Scalori, Schanzer, Scherillo, Scialoja, Sechi, Segrè-Sartorio, Sili, Silvestri, Simonetta, Soriani, Sitta, Soderini, Sormani, Spada, Spirito, Squitti.

Tacconi, Tamborino, Tanari, Thaon di Revel, Tolomei, Torlonia, Torraca, Treccani, Triangi.

Valerio, Valvassori-Peroni, Vicini, Volpi.

Zappi, Zippel.

Rispondono: NO:

Abbate, Albertini.

Badaloni, Beltrami, Beneventano, Berenini, Bergamasco, Bergamini, Bollati.

Canevari, Casati, Castiglioni, Cataldi, Cattellani, Ciccotti, Cirmeni, Cornaggia, Croce.

Della Torre, Diena.

Einaudi.

Fadda, Faelli, Francica-Nava.

Gavazzi, Gualterio.

Lanza di Scalea, Loria.

Malvezzi, Martino, Mosca.

Paternò, Podestà, Pozzo.

Ricci Federico, Ronco, Ruffini.

Sanarelli, Sinibaldi, Stoppato.

Tamassia.

Valenzani, Vigliani, Volterra.

Wollemberg.

Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Annuncio che la votazione sull'ordine del giorno presentato dal senatore Garofalo e da altri ha dato il seguente risultato:

Senatori votanti 207

Hanno risposto SI: . . . 161

Hanno risposto NO: . . . 46

L'ordine del giorno è approvato.

La discussione generale è chiusa. Si procede alla discussione degli articoli; li rileggo:

Art. 1.

Il numero dei deputati per tutto il Regno è di quattrocento.

Tutto il Regno forma un collegio unico nazionale.

(Approvato).

Art. 2.

La elezione dei deputati ha luogo:

1° con la proposta degli enti indicati negli articoli 3 e 4;

2° con la designazione del Gran Consiglio nazionale del fascismo;

3° con l'approvazione del Corpo elettorale.

(Approvato).

Art. 3.

La facoltà di proporre candidati spetta anzitutto alle Confederazioni nazionali di sindacati legalmente riconosciute, a termini dell'art. 41 del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Gli enti predetti propongono un numero complessivo di candidati pari al doppio dei deputati da eleggere.

Il riparto di tale numero fra le varie Confederazioni è stabilito con la tabella annessa alla presente legge.

La proposta dei candidati è fatta, per ciascuna Confederazione, dal rispettivo Consiglio generale o nazionale, regolarmente eletto e convocato a termini degli Statuti.

Le riunioni indette per deliberare sulle proposte dei candidati hanno luogo in Roma.

Nella votazione risultano proposte le persone, che riportano maggior numero di voti.

Un regio notaro redige processo verbale della riunione e della votazione in essa avvenuta.

(Approvato).

Art. 4.

Possono altresì proporre candidati gli enti morali legalmente riconosciuti e le associazioni, esistenti anche solo di fatto, che abbiano importanza nazionale, e perseguano scopi di cultura, di educazione, di assistenza o di propaganda.

La facoltà di proporre candidati è riconosciuta a tali enti ed associazioni con Regio decreto, su conforme parere di una Commissione di cinque senatori e cinque deputati nominati dalle rispettive assemblee. Il decreto di riconoscimento è soggetto a revisione ogni triennio.

Gli enti predetti possono proporre un numero complessivo di candidati pari alla metà dei deputati da eleggere. Il riparto di tale numero tra i vari enti riconosciuti e il modo della loro scelta è stabilito nel decreto di riconoscimento.

(Approvato).

Art. 5.

Il termine, entro il quale gli enti indicati negli articoli 3 e 4 debbono procedere alla proposta dei candidati, è stabilito nel decreto che indice le elezioni, e non può essere minore di venti, nè maggiore di quaranta giorni.

La Segreteria del Gran Consiglio, ricevute le proposte, forma un unico elenco di candidati per ordine alfabetico, indicando, accanto ad ognuno di essi, l'ente che lo ha proposto. Non si tiene conto delle proposte giunte fuori del termine stabilito nel decreto che indice le elezioni.

Il Gran Consiglio forma la lista dei deputati designati, scegliendoli liberamente nell'elenco dei candidati, ed anche fuori, quando ciò sia necessario per comprendere nella lista persone di chiara fama nelle scienze, nelle lettere, nelle arti, nella politica e nelle armi, che siano rimaste escluse dall'elenco dei candidati.

Delle deliberazioni del Gran Consiglio viene

redatto processo verbale a cura del segretario del Gran Consiglio stesso.

La lista dei deputati designati, munita del segno del Fascio Littorio, conforme al modello prescritto per l'emblema dello Stato, viene pubblicata, senza spesa, nella *Gazzetta Ufficiale* ed affissa in tutti i comuni del Regno a cura del Ministero dell'interno.

(Approvato).

Art. 6.

La votazione per l'approvazione della lista dei deputati designati ha luogo nella terza domenica successiva alla pubblicazione della lista nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La votazione avviene mediante schede portanti il segno del Fascio Littorio e la formula: « approvate voi la lista dei deputati designati dal Gran Consiglio Nazionale del Fascismo? ».

Il voto si esprime in calce alla formula per sì e per no.

(Approvato).

Art. 7.

La Corte d'appello di Roma, formata dal primo presidente e da quattro presidenti di sezione, è costituita in ufficio elettorale nazionale. In caso di assenza o di impedimento, il primo presidente e i presidenti di sezione sono sostituiti dai magistrati che ne fanno le veci, a norma delle leggi sull'ordinamento giudiziario.

Alla Corte d'appello di Roma sono trasmessi, per il tramite dei pretori, i verbali degli uffici delle varie sezioni, in cui ha luogo la votazione.

La Corte d'appello fa la somma dei voti favorevoli e di quelli contrari riportati dalla lista dei deputati designati.

Se la metà più uno dei voti validamente dati è favorevole alla lista, la Corte di appello la dichiara approvata e proclama eletti tutti i deputati in essa designati.

Se la metà più uno dei voti validamente dati è contraria alla lista, la Corte la dichiara non approvata.

La parità vale approvazione.

(Approvato).

Art. 8.

Quando la lista dei deputati designati non risulti approvata, la Corte d'appello di Roma,

ordina, con suo decreto, la rinnovazione delle elezioni con liste concorrenti, e fissa la data della votazione non prima di trenta e non oltre quarantacinque giorni dalla data del decreto.

Il decreto è immediatamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed è affisso in tutti i comuni del Regno, a cura del Ministero dell'interno.

Nella elezione rinnovata possono presentare liste di candidati tutte le associazioni e le organizzazioni, che contino cinquemila soci, i quali siano elettori regolarmente iscritti nelle liste elettorali.

Le liste dei candidati non possono comprendere più di tre quarti dei deputati da eleggere. Ogni lista deve essere accompagnata da un contrassegno, anche figurato.

(Approvato).

Art. 9.

Alla nuova votazione si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 7 sull'Ufficio centrale nazionale.

Le liste dei candidati, con gli atti di accettazione delle candidature e i documenti valevoli a provarne la regolarità, debbono essere presentate alla cancelleria della Corte d'appello di Roma funzionante da ufficio centrale nazionale quindici giorni prima del giorno fissato per le elezioni. La Corte verificata la regolarità delle liste, le ammette alla votazione.

Avvenuta la votazione, i verbali degli uffici delle varie sezioni elettorali del Regno sono trasmessi, per il tramite dei pretori, alla Corte di appello di Roma.

La Corte di appello fa la somma dei voti riportati da ciascuna lista e proclama l'esito della votazione.

Sono dichiarati eletti tutti i candidati della lista, che ha ottenuto maggior numero di voti.

I posti riservati alla minoranza sono ripartiti tra le altre liste, in proporzione del numero dei voti riportati da ciascuna.

A tale effetto, si divide la somma dei voti ottenuti da tutte le liste, che concorrono alla ripartizione dei posti riservati alla minoranza, per il numero complessivo di tali posti. La cifra che si ottiene è il quoziente di minoranza. Si divide poi la somma dei voti riportati

dalle singole liste per tale quoziente, e il risultato rappresenta il numero dei posti da assegnare a ciascuna lista. In ogni lista sono proclamati eletti i primi iscritti, entro i limiti dei posti assegnati alla lista.

(Approvato).

Art. 10.

Hanno diritto al voto nelle votazioni previste dagli articoli 6 e 9 i cittadini italiani maggiori dei ventuno anni, e quelli minori dei ventuno ma maggiori dei diciotto ammogliati con prole, gli uni e gli altri quando siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) paghino un contributo sindacale, a termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, ovvero siano amministratori o soci di una società o di altro ente, che paghi un contributo sindacale a termini della legge stessa; nelle società in accomandita per azioni ed anonime, solo le azioni nominative, intestate da almeno un anno, conferiscono il diritto elettorale;

b) paghino almeno cento lire annue di imposte dirette allo Stato, alle provincie ed ai comuni, ovvero siano da almeno un anno proprietari o usufruttuari di titoli nominativi del debito pubblico dello Stato o di titoli nominativi di prestiti provinciali o comunali, per la rendita di 500 lire;

c) percepiscano uno stipendio o salario o pensione o altro assegno di carattere continuativo a carico del bilancio dello Stato, delle provincie, dei comuni o di altro ente sottoposto per legge alla tutela o alla vigilanza dello Stato, delle provincie o dei comuni;

d) siano membri del Clero cattolico, secolare o regolare, ovvero ministri di un altro culto ammesso nello Stato.

(Approvato).

Art. 11.

Tutte le disposizioni sull' incompatibilità parlamentari sono abrogate.

Sono altresì abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge o con questa incompatibili.

Il Governo del Re ha facoltà, su conforme parere di una Commissione composta di nove senatori e nove deputati nominati dalle rispettive assemblee, di modificare la legge elettorale

politica per coordinarla con le disposizioni della presente legge, di emanare le norme necessarie per l'attuazione della presente legge, e

di pubblicare un nuovo testo della legge elettorale politica.
(Approvato).

TABELLA

NUMERO DEI CANDIDATI
CHE CIASCUNA CONFEDERAZIONE NAZIONALE DI SINDACATI LEGALMENTE
RICONOSCIUTI PUÒ PROPORRE PER OGNI CENTO CANDIDATI PRESENTATI
DALLE CONFEDERAZIONI NEL LORO COMPLESSO.

1. — Confederazione nazionale degli agricoltori	N.	12
2. — Confederazione nazionale degli impiegati e operai della agricoltura	»	12
3. — Confederazione nazionale degli industriali	»	10
4. — Confederazione nazionale degli impiegati e operai della industria	»	10
5. — Confederazione nazionale dei commercianti	»	6
6. — Confederazione nazionale degli impiegati ed operai del commercio	»	6
7. — Confederazione nazionale degli esercenti imprese di trasporti-marittimi e aerei	»	5
8. — Confederazione nazionale degli impiegati ed operai dei trasporti marittimi e aerei	»	5
9. — Confederazione nazionale degli esercenti imprese di trasporti terrestri e di navigazione interna	»	4
10. — Confederazione nazionale degli impiegati ed operai dei trasporti terrestri e di navigazione interna	»	4
11. — Confederazione nazionale bancaria	»	3
12. — Confederazione nazionale degli impiegati bancari	»	3
13. — Confederazione nazionale dei professionisti e degli artisti	»	20

Questo disegno di legge sarà ora votato a scrutinio segreto.

Dichiarazioni di voto.

PRESIDENTE. Comunico che i senatori Battaglieri, Chiappelli e Queirolo, i quali non sono potuti intervenire all'odierna seduta, hanno dichiarato che se fossero stati presenti nell'eventualità di una votazione per appello nominale, avrebbero votato favorevolmente al disegno di legge sulla riforma della rappresentanza politica.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge

approvati nella seduta odierna e in quella di ieri.

Invito l'onorevole senatore, segretario, Bellini a procedere all'appello nominale.

BELLINI, segretario, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I segretari procedono allo spoglio delle urne).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MAGGIO 1928

Riforma della rappresentanza politica
(N. 1506).

Senatori votanti	187
Favorevoli	138
Contrari	49

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 27 ottobre 1927, n. 2055, che istituisce
l'assicurazione obbligatoria contro la tuber-
colosi (N. 1255);

Senatori votanti	187
Favorevoli	151
Contrari	36

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 22 gennaio 1928, n. 551, che porta va-
rianti ed aggiunte al Testo Unico delle dispo-
sizioni legislative sull'ordinamento del Corpo
Reale equipaggi marittimi e lo stato giuridico
dei sottufficiali della Regia marina (N. 1520):

Senatori votanti	187
Favorevoli	156
Contrari	31

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto
20 novembre 1927, n. 2341, concernente la
soppressione dell'Ente nazionale per l'educa-
zione fisica e passaggio all'Opera nazionale
« Balilla » delle funzioni già ad esso attri-
buite (N. 1288).

Senatori votanti	187
Favorevoli	158
Contrari	34

Il Senato approva.

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Essendo così esaurito l'or-
dine del giorno, d'intesa con il presidente
della Commissione di finanze, e d'accordo col
Capo del Governo, propongo che il Senato si
convochi il 29 maggio.

Se non vi sono osservazioni in contrario, la
proposta è approvata.

La seduta è tolta (ore 19.45).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.